



Committente	Comune di Corno Giovine (LO)
-------------	------------------------------

Elaborato	Regolamento Edilizio Ai sensi dell'Art. 28 L.R. 12 / 2005 e s.m.i. Conforme all'Allegato A alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018 c.d. "Regolamento Edilizio Tipo"
-----------	---

Data	Maggio 2022 Emissione per Approvazione definitiva a seguito di osservazioni / controdeduzioni
------	--

INDICE

INDICE	I
PARTE PRIMA – Principi generali e disciplina dell'attività Edilizia	5
Art. 1. DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	5
Art. 2. DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRINCIPALI E DELLE DESTINAZIONI D'USO.....	5
Art. 3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI	6
Art. 4. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA.....	6
Art. 5. COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (C.I.L.A.)	6
Art. 6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)	7
Art. 7. PERMESSO DI COSTRUIRE	7
Art. 8. PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA.....	8
Art. 9. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCIAAG)	8
Art. 10. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI	8
Art. 11. CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI.....	8
Art. 12. REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.....	9
Art. 13. ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	9
Art. 14. OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE...	9
Art. 15. ATTO RICOGNITIVO DELLA DENSITÀ EDILIZIA E VINCOLO DI ASSERVIMENTO	10
Art. 16. FASCICOLO DEL FABBRICATO	11
Art. 17. MODULISTICA UNIFICATA.....	12
Art. 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.....	12
Art. 19. DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA	13
Art. 20. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ALTRI ALLEGATI ALLE PRATICHE EDILIZIE.....	14
Art. 21. PIANI ATTUATIVI: DOCUMENTAZIONE.....	15
Art. 22. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ	16
Art. 23. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	16
Art. 24. VOLTURA	17
Art. 25. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO	17
Art. 26. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO	17
Art. 27. CONFERENZA DI SERVIZI.....	18
Art. 28. VIGILANZA E VERIFICHE TECNICHE.....	18
Art. 29. REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE.....	18
Art. 30. DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO CULTURALE E TERRITORIALE	19
Art. 31. DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA	19
PARTE SECONDA – Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia	21
Titolo. 1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	21
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi.....	21
Art. 32. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA.....	21
Art. 33. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	21
Art. 34. COMMISSIONE EDILIZIA	22
Art. 35. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	23
Art. 36. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE	23
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi.....	23

Art. 37.	AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME	23
Art. 38.	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	23
Art. 39.	CERTIFICATO INERENTE LA CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO	24
Art. 40.	PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	24
Art. 41.	SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ	25
Art. 42.	CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	25
Art. 43.	PARERI PREVENTIVI	26
Art. 44.	ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA.....	26
Art. 45.	MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	27
Art. 46.	COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI	27
Art. 47.	CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA	27
Titolo. 2.	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	27
Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori		27
Art. 48.	COMUNICAZIONI DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALI L'IMPRESA ESECUTRICE, IL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLA SICUREZZA, ECC.	27
Art. 49.	COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI	28
Art. 50.	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	29
Art. 51.	COMUNICAZIONE DI AVVIO OPERE RELATIVE A BONIFICA	29
Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....		30
Art. 52.	PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	30
Art. 53.	PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	30
Art. 54.	CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE.....	30
Art. 55.	CARTELLO DI CANTIERE	31
Art. 56.	CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	31
Art. 57.	MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE	32
Art. 58.	SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI	32
Art. 59.	SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E DI ORDIGNI BELLICI	32
Art. 60.	RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI.....	33
Titolo. 3.	DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.....	33
Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio		33
Art. 61.	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI	33
Art. 62.	VENTILAZIONE NATURALE E ATTIVATA	33
Art. 63.	RISCONTRO D'ARIA.....	34
Art. 64.	COMFORT ACUSTICO	34
Art. 65.	REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI	34
Art. 66.	CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN TEMA ENERGETICO	35
Art. 67.	NORME E REQUISITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO E DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI	35
Art. 68.	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E TARGA ENERGETICA.....	37
Art. 69.	DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA	38
Art. 70.	REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE	38
Art. 71.	INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI.....	38
Art. 72.	ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON	39
Art. 73.	SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	39
Art. 74.	MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	40

Art. 75.	PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO	42
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....		43
Art. 76.	STRADE	43
Art. 77.	MARCIAPIEDI, PORTICI E GALLERIE	43
Art. 78.	PISTE CICLABILI	43
Art. 79.	AREE PER PARCHEGGIO – AUTORIMESSE PERTINENZIALI.....	44
Art. 80.	AREE PER PARCHEGGI NON COPERTI.....	45
Art. 81.	PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	45
Art. 82.	PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE	46
Art. 83.	CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	46
Art. 84.	SERVITÙ PUBBLICHE E DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI.....	47
Art. 85.	RECINZIONI	47
Art. 86.	NUMERAZIONE CIVICA.....	48
Art. 87.	SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE	49
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....		50
Art. 88.	INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E ABBATTIMENTO	50
Art. 89.	STANDARD PER LA PIANTUMAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI	50
Art. 90.	PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE.....	50
Art. 91.	DIFESA DELLE SUPERFICI PIANTUMATE.....	50
Art. 92.	POTATURA DELLE PIANTE POSTE O SPORGENTI SU AREE PUBBLICHE	51
Art. 93.	PIANTUMAZIONE LUNGO LE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE	51
Art. 94.	PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO NELLE AREE URBANE.....	51
Art. 95.	PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO DOCUMENTALE	52
Art. 96.	ORTI URBANI.....	52
Art. 97.	ALLEVAMENTO DI ANIMALI IN AMBITI NON AGRICOLI.....	52
Art. 98.	PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	52
Art. 99.	SENTIERI	52
Art. 100.	TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.....	53
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche.....		53
Art. 101.	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	53
Art. 102.	DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	54
Art. 103.	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	54
Art. 104.	DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	54
Art. 105.	DISTRIBUZIONE DEL GAS	55
Art. 106.	INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI	55
Art. 107.	PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO.....	56
Art. 108.	TELECOMUNICAZIONI	57
Art. 109.	ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E NEGLI SPAZI PRIVATI	57
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....		57
Art. 110.	PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	57
Art. 111.	FACCIAE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	58
Art. 112.	ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIAE, PARAPETTI E DAVANZALI	58
Art. 113.	ALLINEAMENTI	59
Art. 114.	PIANO DEL COLORE.....	60
Art. 115.	COPERTURE DEGLI EDIFICI.....	60
Art. 116.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	60
Art. 117.	INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE	60

Art. 118.	INSTALLAZIONE DI UNITÀ ESTERNE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	61
Art. 119.	INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE E SATELLITARI	61
Art. 120.	SERRAMENTI E GRIGLIE DI SICUREZZA.....	62
Art. 121.	INSEGNE E TENDE SOLARI	62
Art. 122.	TARGHE.....	63
Art. 123.	CARTELLI PUBBLICITARIE/O SEGNALATORI	64
Art. 124.	MURI DI CINTA.....	64
Art. 125.	BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI	64
Art. 126.	CIMITERI.....	65
Art. 127.	PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI	65
Capo VI - Elementi costruttivi		65
Art. 128.	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	65
Art. 129.	SERRE BIOCLIMATICHE	65
Art. 130.	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DA FONTI RINNOVABILI	66
Art. 131.	IMPIANTI SOLARIFOTOVOLTAICI	66
Art. 132.	CORTILI.....	67
Art. 133.	PATII	67
Art. 134.	CAVEDI.....	67
Art. 135.	SOPPALCHI.....	68
Art. 136.	LOCALI SOTTOTETTO.....	68
Art. 137.	LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	68
Art. 138.	OPERE PERTINENZIALI E OPERE MINORI	69
Titolo. 4.	VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	70
Art. 139.	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO.....	70
Art. 140.	VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	70
Art. 141.	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI	70
Titolo. 5.	NORME TRANSITORIE	71
Art. 142.	REGOLAMENTO EDILIZIO, RAPPORTI CON N.T.A. E R.L.I.	71
Art. 143.	NORME E ALLEGATI.....	71
Art. 144.	ENTRATA IN VIGORE	71

PARTE PRIMA – Principi generali e disciplina dell'attività Edilizia

Ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018 c.d. "Regolamento Edilizio Tipo", la Parte Prima del presente Regolamento richiama e non riproduce - al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali - la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel Regolamento Edilizio.

Art. 1. DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi sono contenute nell'Allegato B alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018, che si intende qui richiamato in toto. Fino all'aggiornamento del P.G.T. rimangono comunque in vigore anche i parametri di natura urbanistica definiti dal Piano di Governo del Territorio, da impiegarsi per le specifiche finalità in esso descritte.

Art. 2. DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI PRINCIPALI E DELLE DESTINAZIONI D'USO

1. Gli interventi edilizi sono definiti dalle seguenti normative, cui si rimanda in toto:
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Art. 3;
 - Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., Art. 27
2. Le destinazioni d'uso e i loro mutamenti sono disciplinati dalla legge regionale 12/05 e s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio.
3. I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle prescrizioni del Piano delle Regole, non comportanti la realizzazione di opere edilizie, quando riguardano unità immobiliari o parti di esse aventi SLP superiore a mq 150, sono soggetti a preventiva autorizzazione del Comune mediante titolo abilitativo. Per unità immobiliari o parti di esse con SLP complessiva inferiore o uguale a mq 150, l'autorizzazione non è richiesta, salvo il versamento del contributo di costruzione dovuto.
4. I mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, comportano un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esclusivamente nei casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Detti mutamenti debbono quindi considerarsi ammissibili in base alle presenti norme solo alla condizione che risultino risolti i problemi di dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da essi indotti.
5. Se il cambio della destinazione d'uso senza opere è attuato nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione, se dovuto, è calcolato nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
6. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 della L.R. 12/2005 e s.m.i., provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 8/2013.
7. Per tutti i casi sopra descritti resta ferma l'obbligatorietà di presentare la denuncia di variazione catastale dell'immobile riportante gli estremi di avvenuto deposito presso l'Agenzia del Territorio.
8. Sono sempre fatte salve le previsioni dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
9. Ai sensi dell'art. 52 comma 3-bis. della L. R. 12/05 e s.m.i., i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di

luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.

Art. 3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI STESSI

1. In conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, l'attuazione degli interventi edilizi avviene con:
 - **modalità diretta**, mediante l'esercizio dell'attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui ai successivi articoli;
 - **modalità diretta convenzionata**, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato da un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, o alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all'esercizio dell'attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo;
 - **modalità subordinata a pianificazione attuativa**, mediante il ricorso a piani attuativi o a programmazione negoziata.
2. Tutti i progetti di opere edilizie non realizzabili mediante attività libera, indipendentemente dal procedimento seguito, devono obbligatoriamente contenere la documentazione richiesta per i progetti edilizi nonché la documentazione prevista per la specifica fattispecie.
3. L'attuazione dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata avviene in conformità alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione nei predetti piani e programmi, fatte salve le prescrizioni dettate dalla normativa sopravvenuta.
4. La realizzazione di interventi che alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è sottoposta alle procedure ivi previste e a quelle regionali in materia.
5. Si rimanda alle norme di cui all'elenco contenuto negli art. A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018.

Art. 4. ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. possono essere eseguiti senza titolo abilitativo o preventiva comunicazione, nel rispetto di quanto disposto dal citato Articolo. In particolare gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a semplice comunicazione al Comune nella quale devono essere indicate preventivamente gli interventi che si intendono realizzare precisando l'identificazione dell'immobile oggetto dei lavori. Se gli stessi immobili sono soggetti a tutela architettonica e/o ambientale l'avente titolo è tenuto a presentare al comune il nulla osta dell'autorità amministrativa competente.

Per maggior chiarezza si rimanda all'elenco contenuto nel Decreto 2 marzo 2018 – “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

Art. 5. COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (C.I.L.A.)

Inizio dei lavori: *immediato*

Conclusione lavori: *tre anni dalla presentazione*

1. Gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione di inizio lavori (C.I.L.A.), nel rispetto di quanto disposto dal citato Articolo.
2. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., unitamente alla comunicazione di inizio lavori deve essere presentata la relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali ed asseverata secondo quanto dispone l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

3. L'inizio dei lavori e la conclusione degli stessi devono obbligatoriamente avvenire entro tre anni dalla data della presentazione della comunicazione.
4. È facoltà del soggetto interessato e del professionista che ha sottoscritto l'asseverazione di comunicare alla Struttura competente la fine dei lavori.
5. Rimane comunque l'obbligo di aggiornare in sede di fine dei lavori gli elaborati catastali qualora i lavori attuati abbiano avuto impatto sulla rendita catastale o abbiano generato modifiche alla planimetria catastale.

Art. 6. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

Inizio dei lavori: *immediato o in differita*

Conclusione lavori: *tre anni dalla presentazione*

1. Gli interventi di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. possono essere eseguiti previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. Gli interventi oggetto della segnalazione possono essere iniziati a partire dalla data della presentazione della segnalazione alla Struttura competente.
3. La segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata anche a mezzo posta con raccomandata e avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. In tal caso, essa si considera presentata alla data di ricevimento della raccomandata da parte della Struttura competente.
4. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data della presentazione, fatta salva diversa disposizione di legge.
5. Il soggetto interessato è tenuto a comunicare alla Struttura competente la data di ultimazione dei lavori. E' obbligatorio aggiornare in sede di fine dei lavori gli elaborati catastali qualora i lavori attuati abbiano avuto impatto sulla rendita catastale o abbiano generato modifiche alla planimetria catastale.

Art. 7. PERMESSO DI COSTRUIRE

Inizio dei lavori: *dal rilascio, anche per silenzio assenso, e comunque entro un anno da tale data, salvo diversa indicazione più restrittiva sul titolo.*

Conclusione lavori: *entro tre anni dall' inizio lavori, salvo diversa indicazione più restrittiva sul titolo.*

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono subordinati a Permesso di Costruire come statuito dall'Art. 33 della L.R. 12/2005 e s.m.i., fermo restando quanto disposto dall'art. 41 della citata legge regionale.
2. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 38 della L. R. 12/2005 e s.m.i.
3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il Dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio- assenso, fatti salvi i casi non ammessi dalla legge.
4. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori o dalla formazione del silenzio assenso.
5. Il soggetto interessato, nel caso si avvalga del silenzio assenso, è comunque tenuto a comunicare alla Struttura competente la data di inizio dei lavori, nonché a procedere entro 30 giorni dalla data di formazione dello stesso a versare quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione, eventualmente comunicando la scelta di procedere a rateizzazione del versamento ed allegando in tal caso le garanzie dovute. In caso di mancato versamento nei termini si applicano le sanzioni per il ritardato pagamento previste dalla legge.
6. Il Permesso di Costruire a sanatoria è soggetto alla normativa del presente Articolo per quanto non diversamente disposto dalla legge.
7. Il soggetto interessato è tenuto a comunicare alla Struttura competente la data di ultimazione

dei lavori. E' obbligatorio aggiornare in sede di fine dei lavori gli elaborati catastali qualora i lavori attuati abbiano avuto impatto sulla rendita catastale o abbiano generato modifiche alla planimetria catastale.

8. Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico dell'Edilizia è possibile presentare in alternativa al Permesso di Costruire, per le specifiche casistiche richiamate nel citato articolo la c.d. "Scia Alternativa al Permesso di Costruire", i cui lavori non possono iniziare prima di 30 gg dall'avvenuto deposito presso il protocollo comunale

Art. 8. PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA

1. Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del presente Regolamento e allo strumento urbanistico generale, per opere riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti.
2. In questa ipotesi, il Dirigente competente, in esito all'istruttoria tecnico – amministrativa sul progetto e previa deliberazione di Consiglio Comunale, rilascia il permesso di costruire in deroga.

Art. 9. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCIAAG)

1. A norma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è necessario attestare mediante Segnalazione Certificata l'Agibilità di un immobile entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori nei casi di:
 - a) nuova costruzione;
 - b) demolizione e ricostruzione;
 - c) ristrutturazione;
 - d) ampliamento volumetrico;
 - e) manutenzione straordinaria nei casi in cui si proceda alla realizzazione di interventi che incidano sui parametri di agibilità di un immobile (a titolo esemplificativo: modifiche agli impianti che comportino il rilascio di nuove Dichiarazioni di Conformità, modifiche strutturali, modifiche della dimensione delle finestre con conseguente variazione dei rapporti aero-illuminanti, diversa distribuzione degli spazi interni).
2. L'attestazione di agibilità mediante Segnalazione Certificata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265.

Art. 10. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI

1. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione comunale gli interventi che contemplano trasferimento di diritti edificatori effettuata tra lotti che, ancorché non contigui, siano però appartenenti al medesimo ambito urbanistico;
2. Sono soggetti alla presentazione di atto unilaterale d'obbligo gli interventi che prevedono l'utilizzo di diritti edificatori provenienti da perequazione e nonché da incentivi.
3. Il trasferimento dei diritti edificatori è soggetto a obbligo di annotazione sul registro immobiliare comunale, in conformità a quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio, nonché dei suoi atti e provvedimenti attuativi (delibere e determine).
4. La richiesta di annotazione sarà effettuata da parte della proprietà (o avente diritto) al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 11. CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI

1. Sono soggetti a presentazione di atto unilaterale d'obbligo gli interventi che prevedono la

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali ai fini dell'agibilità dell'intervento e la cessione delle aree interessate da tali opere.

2. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale gli interventi che contemplino la cessione di aree e/o il conferimento di dotazione territoriale per servizi sotto indicate:
 - a) cessione di area, diversa dal caso contemplato al comma 1;
 - b) asservimento di area;
 - c) conferimento di dotazione territoriale per servizi mediante realizzazione di attrezzature di interesse pubblico o generale.
3. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione comunale gli interventi che contemplino la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo della quota di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione, nonché cessione delle aree interessate da tali opere.

Art. 12. REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

1. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione gli interventi di edilizia residenziale sociale secondo le tipologie e le modalità individuate da provvedimenti della stessa Amministrazione.

Art. 13. ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. I progetti di opere pubbliche di competenza comunale sono approvati dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale e, se assistiti dall'atto di validazione del progetto ai sensi della normativa sui lavori pubblici, producono gli effetti del permesso di costruire.
2. La realizzazione di opere e di interventi pubblici, diversi da quelli del comma 1, è disciplinata dalle normative di settore vigenti.
3. È fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure di formazione dei titoli abilitativi edilizi di cui al presente Regolamento.

Art. 14. OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dalla normativa nazionale e regionale vigente. Non si considerano opere di urbanizzazione gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura, le reti dei sottoservizi privati e i relativi manufatti, nonché la viabilità di esclusivo interesse privato.
2. L'esercizio dell'attività edilizia o il rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno del soggetto interessato di procedere alla realizzazione delle medesime contestualmente all'esecuzione degli interventi edilizi.
3. Le opere di urbanizzazione possono essere realizzate all'esterno del perimetro dei piani attuativi o programmi di intervento, disciplinati da convenzioni o atti unilaterali d'obbligo qualora siano funzionali e/o complementari alla trasformazione urbanistica e alla riqualificazione significativa dell'ambito territoriale di riferimento.
4. Le urbanizzazioni secondarie possono essere reperite, in tutto o in parte, in aree o, come dotazioni territoriali, in attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in edifici pubblici o privati, previa valutazione favorevole da parte dell'Amministrazione sulla necessità delle stesse in relazione al fabbisogno espresso dal Piano dei Servizi del P.G.T., da altri atti di programmazione e pianificazione urbanistica e dalle zone di decentramento.
5. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, su aree cedute gratuitamente al Comune, a cura e spese del soggetto interessato, possono essere ammesse a scomputo totale

o parziale dall'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dell'intervento edilizio.

6. In ogni caso l'ultimazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale deve essere contestuale e/o anticipata rispetto a quella degli interventi edilizi privati. Non sarà comunque possibile produrre la Segnalazione Certificata di agibilità dell'intervento privato prima della conclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria salvo deroghe espressamente motivate rilasciate dal Sindaco.
7. Le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento che vengono previste a scomputo dai corrispondenti oneri di urbanizzazione devono essere realizzate anche qualora i costi di tale realizzazione risultino superiori all'ammontare degli oneri dovuti per legge, senza conguaglio.
8. L'Amministrazione si riserva di individuare, mediante linee guida, le modalità procedurali che dovranno garantire la corretta e tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi.

Art. 15. ATTO RICOGNITIVO DELLA DENSITÀ EDILIZIA E VINCOLO DI ASSERVIMENTO

1. Un'area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano assentiti e realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal piano.
2. Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici già esistenti e realizzati in attuazione del piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa.
3. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici, pertanto, tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi deve figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quella non sature.
4. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio è richiesta l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria.
5. Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che i proprietari delle aree calcolate sono consenzienti e disposti a rinunciare all'edificabilità loro spettante.
6. Tale vincolo dovrà essere previsto da un'apposita convenzione che dovrà essere registrata, trascritta e consegnata in copia all'Amministrazione comunale.
7. Ai fini del calcolo volumetrico e di tutti gli indici prescritti dal presente piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l'area che ha determinato il volume edificato come da titolo abilitativo edilizio, e nel caso di aree edificate prima dell'entrata in vigore della Legge 1150/42, l'area di proprietà alla data di adozione del progetto del presente Piano di governo del territorio.
8. Nello specifico, in sede di frazionamento che interessa l'area pertinenziale di un edificio esistente, dovrà essere tassativamente dimostrato per l'edificio originario il rispetto degli indici urbanistici di zona (densità, rapporto di copertura, distanza dai confini) e contestualmente calcolata la volumetria in dotazione al fondo frazionato al netto di eventuali trasposizioni volumetriche.
9. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ogni frazionamento catastale deve essere preventivamente notificato al comune mediante deposito presso il protocollo comunale del "Tipo Frazionamento" firmato o, in alternativa, mediante trasmissione della stessa documentazione sottoscritta digitalmente dal tecnico incaricato.

Art. 16. FASCICOLO DEL FABBRICATO

1. Il proprietario o l'amministratore, nel caso di condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il "fascicolo del fabbricato" per ogni edificio privato o pubblico.
2. Il fascicolo del fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali, eventualmente allegabili anche in solo formato digitale:
 - a) identificazione dell'edificio
 - i. individuazione catastale e georeferenziazione dell'immobile;
 - ii. titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
 - iii. documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenti all'intero edificio;
 - iv. copia della Segnalazione Certificata di agibilità con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
 - b) documentazione relativa alla struttura
 - i. copia delle denunce delle opere strutturali (deposito sismico), collaudo statico e successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici;
 - c) sicurezza / impiantistica
 - i. elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
 - ii. indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
 - iii. relazione energetica di cui al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. (ex legge 10/1991) e attestato di prestazione energetica, corredate dei relativi allegati;
 - iv. certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.
3. Il suddetto obbligo dovrà essere soddisfatto, a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento.
4. In caso di vendita il suddetto "fascicolo del fabbricato" dovrà essere consegnato al nuovo proprietario; analogamente, esso dovrà essere consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie, presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall'Amministratore nel caso di condomini, i quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell'incarico.

Art. 17. MODULISTICA UNIFICATA

- I. Per tutte le domande, le segnalazioni e le comunicazioni relative all'attività edilizia è obbligatorio impiegare la nuova modulistica edilizia unificata e standardizzata (introdotta con la D.G.R. n. 784 del 12 novembre 2018 e s.m.i.), aggiornata in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, disponibile in formato pdf compilabile sul sito web della Regione Lombardia.

Art. 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

- I. Le domande tese all'ottenimento del permesso di costruire, la Segnalazione Certificata di Inizio attività debbono essere redatte sulla modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, devono essere indirizzate allo Sportello unico per l'edilizia e debbono contenere tutti i seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) numero del codice fiscale del richiedente, ovvero in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione e la ragione sociale, la sede legale, il numero di partita IVA;
 - c) generalità, codice fiscale ed estremi dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale, del progettista e del Direttore dei lavori; nel caso di permesso di costruire, qualora all'atto della presentazione dell'istanza, non sia stato ancora designato, il nominativo può essere comunicato successivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. In questo caso, il Direttore dei lavori è tenuto, prima dell'effettivo inizio dei lavori, a sottoscrivere la copia degli elaborati allegati al provvedimento depositata presso l'Amministrazione Comunale;
 - d) generalità, numero di codice fiscale ed estremi dell'iscrizione alla camera di commercio dell'assuntore dei lavori che è stato incaricato della esecuzione dell'intervento edilizio; nel caso di Permesso di Costruire, qualora all'atto della presentazione dell'istanza, non sia stato ancora designato, il nominativo può essere comunicato successivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori
 - e) localizzazione e ubicazione dell'immobile, con l'indicazione degli identificativi catastali e della destinazione urbanistica dell'area in cui ricade l'immobile oggetto dell'intervento;
 - f) indicazione di eventuali vincoli di tutela ambientali, culturale, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc. ...), che gravano sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - g) descrizione dell'intervento, con l'indicazione della qualificazione dello stesso;
 - h) indirizzo, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento;
 - i) attestazione di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o indicazione di altro titolo reale che legittima il richiedente all'esecuzione delle opere edili e la seguente documentazione prescritta.
 - j) Bozza di convenzione, qualora si tratti di titolo abilitativo da assoggettare a convenzionamento;
 - k) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.L. 81/02008 (verifica l'idoneità tecnico-professionale e dichiarazione dell'organico medio annuo).
 - l) relazione asseverata a firma di progettista abilitato nella quale si dovrà descrivere in modo chiaro e preciso le opere oggetto di titolo abilitativo e asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che attuativi, e al presente Regolamento Edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che attuativi; dovrà, altresì, asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie vigenti.
 - m) Verifica della Regolarità contributiva dell'impresa incaricata di eseguire i lavori: a norma

dell'art. 14 comma 6-bis della Legge 4 aprile 2012, n. 35 nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il D.U.R.C. con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

- n) Documentazione tecnica esplicativa dei progetti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte del Responsabile del procedimento. Tutti i disegni dovranno essere redatti nel rispetto delle norme UNI di Disegno Tecnico, e dovranno essere improntati alla massima chiarezza e intellegibilità.

Art. 19. DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA

- I. Per qualsiasi tipologia di intervento, gli elaborati grafici da presentare, fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore sono:
 - a) estratto della documentazione urbanistica vigente ed eventualmente adottata con individuazione del lotto d'intervento;
 - b) estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1: 2.000, con l'individuazione di tutti i mappali interessati dall'intervento;
 - c) planimetria generale dello stato di fatto in scala 1:200 o 1:500, estesa alle aree limitrofe, riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall'edificazione, comprensivo dell'ingombro degli edifici da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con relative altezze, delle distanze dai confini, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni primarie esistenti, delle eventuali infrastrutture ed impianti (elettrorodotti, metanodotti ...) con relativa fascia di rispetto, eventuale presenza di beni ambientali o culturali tutelati, eventuale presenza di alberature con indicazione delle relative essenze e indicazione dei limiti di proprietà e dell'ambito oggetto dell'intervento.
 - d) rilievo fotografico a colori dell'area di intervento e del contesto con rappresentazione planimetrica dei punti di ripresa.
 - e) planimetria generale di progetto alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione di limiti di proprietà e dell'ambito oggetto di intervento;
 - f) quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte, la formazione di giardini, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni e gli accessi carrai;
 - g) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto ambientale o volumetrico per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano.
 - h) tavole grafiche di progetto quotata, in scala non inferiore a 1:100 (preferibilmente 1:50) con indicazione dei limiti di proprietà e dell'ambito oggetto dell'intervento con piante, prospetti relativi ad ogni lato dell'edificio con i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, sezioni significative (almeno due, con indicazione delle altezze nette dei piani, dei parapetti e delle aperture), copertura e particolari costruttivi in scala 1:20. Sulla medesima tavola dovranno essere indicate le superfici utili, le destinazioni d'uso dei singoli locali, dei vani accessori ecc., nonché il calcolo di verifica dei rapporti aero- illuminanti. Dovranno infine essere indicati i materiali da utilizzare e i colori prescelti per le parti esterne;
 - i) verifica dettagliata e documentata dei parametri tecnico-urbanistici ed edilizi previsti dallo strumento urbanistico vigente ed eventualmente adottato;
 - j) tavola in scala 1:100 (preferibilmente 1:50) di dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche circa l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli immobili;
 - k) schema della rete di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di cicli produttivi in scala 1:100 con eventuali particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di

- ispezione, ecc.) in scala 1:50;
- l) Cartella colori esplicativa delle tinte scelte per murature esterne e per gli elementi di facciata.
2. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, oltre alla documentazione precedentemente elencata al precedente punto dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- a) rilievo quotato dell'immobile in scala 1:100 oggetto di intervento con piante, prospetti, sezioni significative ed eventuali particolari tipologici;
 - b) tavole grafiche comparative tra lo stato attuale e di progetto (piante, prospetti e sezioni) redatte nella stessa scala degli elaborati progettuali succitati, con indicazione delle porzioni di cui si prevede la demolizione/rimozione (da segnare in colore giallo) e delle porzioni di cui si prevede la nuova realizzazione/installazione (da segnare in colore rosso).
 - c) rilievo fotografico dell'edificio oggetto dell'intervento (n.° foto minimo 5, dimensioni minime 10 x 15 cm);
 - d) nella planimetria generale dello stato di fatto dovranno essere riportati la sagoma dell'edificio soggetto all'intervento e le distanze dai confini dello stesso.
3. Nel caso di varianti, oltre alla documentazione prevista per il corrispondente intervento originario, dovranno essere presentate tavole grafiche comparative tra stato di progetto assentito e stato di progetto variato, in scala 1:100 (o 1:200 in relazione all'ampiezza dell'intervento), sulla quale devono essere riportate con il colore giallo le demolizioni e con il colore rosso le nuove costruzioni.

Art. 20. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ALTRI ALLEGATI ALLE PRATICHE EDILIZIE

- 1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi utili a permettere la totale comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi.
- 2. Le istanze al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo o le segnalazioni / comunicazioni di inizio attività devono essere corredate da ulteriori documentazioni previste dalle specifiche normative di settore e variabili in relazione alla tipologia, all'ubicazione e all'ampiezza dell'intervento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Relazione sul contenimento del consumo energetico;
 - b) Verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997;
 - c) Verifica dell'impatto acustico e/o valutazione di clima acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003);
 - d) Nulla osta comando dei Vigili del Fuoco in ordine agli aspetti di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.;
 - e) Pratica di deposito sismico o Denuncia delle Opere strutturali (art. 65 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
 - f) Progetto degli impianti tecnologici ai sensi D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
 - g) Modello ISTAT debitamente compilato e firmato (solo per nuove costruzioni e ampliamenti).
 - h) Calcolo contributo di costruzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
- 3. Per gli interventi in zona agricola dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) atto d'impegno al mantenimento della destinazione agricola di cui all'art. 60, comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
 - b) atto d'impegno di vincolo "non aedificandi", nei modi e quantità previsti dalla legge.
 - c) per i soggetti carenti della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b della L.R. 12/2005 e s.m.i. specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie

connesse alla conduzione dell'impresa.

4. Per gli interventi relativi ad edifici con destinazione produttiva relazione impegnativa illustrante:
 - a) le attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
 - b) il numero degli addetti previsti;
 - c) la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;
 - d) la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
 - e) l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico.
5. Per interventi che comportino scavi: idonea documentazione illustrativa della gestione delle terre di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 186.
6. Per interventi che incidano sul paesaggio: Valutazioni sul livello di impatto paesistico della trasformazione proposta, sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. 8/11/2002 - n°7/11045.
7. Per gli interventi sottoposti al R.R. 7/2017e s.m.i.: Relazione di invarianza idraulica;
8. Solo in caso di nuovo allaccio, relazione descrittiva da parte dei progettisti ove vengano indicate le tipologie delle reti di smaltimento, i diametri, i materiali, i recapiti finali, le eventuali stazioni di pompaggio e gli eventuali trattamenti dei reflui;
9. Per i titoli abilitativi convenzionati: Bozza di convenzione redatta secondo schema fornito dall'Ufficio Tecnico con allegato schema grafico delle aree di cessione o di asservimento ad uso pubblico.

Art. 21. PIANI ATTUATIVI: DOCUMENTAZIONE

I procedimenti amministrativi finalizzati alla formazione ed all'approvazione dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale seguono le procedure previste dalla L.R. 12/05.

- I. Le istanze di approvazione di Piano Attuativo in area libera devono essere corredate dalla documentazione elencata ai commi seguenti.
 - a) Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredato da specifiche norme di attuazione del piano attuativo.
 - b) Stralcio dell'azonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione.
 - c) Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà (scala minima 1:2000).
 - d) Planimetria dello stato di fatto della zona interessata con l'individuazione delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione, con adeguata estensione al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento (scala minima 1:500).
 - e) Progetto planivolumetrico definito nelle masse e nelle altezze delle costruzioni con l'individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al Comune con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere (scala minima 1:500).
 - f) Profili di progetto verso gli spazi pubblici (scala minima 1:500).
 - g) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnologici di collegamento con la rete dei pubblici servizi (scala minima 1:500).
 - h) Relazione agronomica relativa agli interventi di piantumazione degli spazi pubblici o di uso

- pubblico.
- i) Bozza di convenzione redatta secondo schema fornito dall'Ufficio Tecnico con allegato schema grafico delle aree di cessione e di asservimento ad uso pubblico.
 - j) Per i Piani Attuativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali: documentazione di previsione di impatto acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A.
 - k) Per Piani attuativi relativi a insediamenti residenziali in prossimità di strade di tipo A, B, C, D, E, F, di discoteche, di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti o macchine rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie: valutazione di clima acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A.
 - l) Cartella colori esplicativa delle tinte scelte per murature esterne e per gli elementi di facciata.
 - m) Titolo di proprietà delle aree e degli immobili soggetti all'intervento edilizio o dichiarazione sostitutiva dell'avente titolo in atto notorio.
2. Le istanze di approvazione di Piano Attuativo in area edificata devono essere corredate, oltre alla documentazione di cui sopra relativa ai Piani Attuativi in aree libere della seguente documentazione:
- a) Piante, sezioni e prospetti degli edifici esistenti (scala minima 1:200).
 - b) Rilievo fotografico degli edifici esistenti con indicazione planimetrica dei punti di presa.
 - c) Planimetria di progetto indicante le modalità di intervento sugli edifici esistenti ai sensi (evidenziando in rosso le nuove costruzioni e in giallo le eventuali demolizioni) scala minima 1:500;

Art. 22. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

-
1. A corredo della Segnalezione certificata di agibilità devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle di Agibilità
 - b) attestato di prestazione energetica (ove necessario) redatto e asseverato dal soggetto certificatore, già depositato presso il catasto energetico regionale e dotato del proprio numero di protocollo;
 - c) certificato di collaudo statico ovvero, per gli interventi che non hanno comportato modifiche strutturali, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
 - d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
 - e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
 - f) Per gli interventi di cui all'art. 3.2.11 del Regolamento Locale d'igiene: dichiarazione di corretta posa e/o collaudo dei dispositivi anticaduta dalla copertura;

Art. 23. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

-
1. Ai fini dell'esame di qualsiasi istanza la documentazione a questa acclusa deve essere completa in ogni sua parte.
2. Il Responsabile del procedimento, qualora rilevi una qualsiasi carenza nella documentazione prodotta, con atto scritto e motivato indirizzato all'istante, ne chiede l'integrazione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, illustrati nei successivi articoli relativi all'articolazione dei

diversi procedimenti, per ogni specifica tipologia di istanza.

3. La richiesta di documentazione integrativa di cui al comma precedente interrompe i termini per il rilascio dei provvedimenti definitivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Alla scadenza dei termini previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento finale, qualora non sia stata data risposta alla richiesta di documentazione integrativa, il Responsabile del procedimento notificherà all'interessato apposito sollecito, stabilendo un termine di trenta giorni dalla notifica per il completamento della pratica giacente.
5. La mancata risposta al sollecito sarà interpretata come precisa volontà di rinuncia all'istanza inoltrata, che verrà definitivamente archiviata, non essendo possibile procedere nell'istruttoria.

Art. 24. VOLTURA

1. Nell'ipotesi di trasferimento della proprietà o titolarità dell'immobile oggetto di atto abilitativo preventivo all'esercizio dell'attività edilizia, i successori o gli eventuali aventi causa, possono chiedere che il relativo provvedimento sia intestato agli stessi.
2. In tali casi, durante il periodo di efficacia del provvedimento, il successore o l'avente causa deve presentare alla competente struttura comunale, la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, anche in via di autocertificazione, dell'atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio dell'atto abilitativo preventivo all'esercizio dell'attività edilizia.
3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la competente struttura comunale emette esplicito atto di voltura, che costituisce appendice al provvedimento originario e che non costituisce novazione dei termini di efficacia dello stesso. Decorso questo periodo la voltura si intende accettata per silenzio-assenso.

Art. 25. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L'autorizzazione amministrativa consente la realizzazione di opere minori di cui all'art. 138 nonché l'esposizione di targhe ed insegne, di cui agli artt. 121-123.
2. Il procedimento autorizzatorio si articola nelle seguenti fasi:
 - a) Deposito dell'istanza al protocollo comunale da parte degli aventi titolo, corredata da planimetria quotata e schemi (anche fotografici) utili ad individuare la consistenza delle opere oggetto di autorizzazione;
 - b) Esame preliminare della documentazione da parte del responsabile del procedimento volto ad accertarne la completezza: entro 15 giorni dalla registrazione della domanda;
 - c) Formulazione del parere e determinazione conclusiva: entro 30 giorni dalla registrazione della domanda ovvero dall'acquisizione dei documenti richiesti ad integrazione della stessa. Decorso questo periodo l'autorizzazione si intende accettata per silenzio-assenso.

Art. 26. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Per tutte le casistiche di intervento previste dal presente regolamento che riguardino spazi pubblici o privati e morfologia degli edifici nel caso in cui l'immobile interessato dall'intervento edilizio ricada in zona vincolata ai sensi del capo III del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il soggetto avente titolo dovrà presentare specifica istanza all'Ente subdelegato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per ottenere l'autorizzazione paesaggistica.
2. L'istruttoria verrà condotta secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il termine per il rilascio del provvedimento autorizzatorio o per l'eventuale diniego è di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione paesaggistica non sostituisce in alcun modo la richiesta di permesso di costruire, di autorizzazione o la presentazione di S.C.I.A., che dovranno essere inoltrate, una

volta ottenuta l'autorizzazione paesaggistica, per poter intervenire ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 27. CONFERENZA DI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici, riguardanti Amministrazioni diverse, può essere indetta la conferenza di servizi prevista dall'art.14 della L.241/90. La stessa può essere indetta dal Sindaco o da un Assessore delegato.
2. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne il Responsabile del procedimento può altresì convocare una conferenza di servizi tra le strutture interne del comune interessate. La procedura in materia è quella prevista dalla L.241/90.

Art. 28. VIGILANZA E VERIFICHE TECNICHE

1. La vigilanza sulle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 380/01, spetta al Responsabile dei Servizi dell'Area Edilizia -Sportello Unico-Ecologia, che agisce in prima persona, tramite suo delegato o a seguito di rapporto della Vigilanza urbana.
2. Quando sia accertato l'inizio di opere eseguite senza titolo abilitativo, senza aver ottemperato alle richieste di documentazione del Responsabile del procedimento, o siano constatate l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento o la non rispondenza delle opere alle prescrizioni del P.G.T. o alle modalità esecutive fissate nell'atto abilitativo, il Responsabile del Servizio sospende i lavori ed adotta i provvedimenti di cui alle norme vigenti. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 83 della L.R. n. 12/05.
3. Il Responsabile dei Servizi dell'Area o le persone da lui delegate dovranno avere libero accesso ai cantieri al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni legislative e regolamentari e al progetto approvato o asseverato, nonché alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
4. Nel caso di interventi non derivanti da Permesso di Costruire, il Responsabile del Servizio o le persone da lui delegate potranno svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere alle prescrizioni legislative e regolamentari ed alla documentazione allegata alla relazione di asseveramento.

Art. 29. REQUISITI GENERALI DELLE OPERE EDILIZIE

1. Rispetto al tema dei limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini si rimanda ai contenuti del P.G.T. vigente e delle principali normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco contenuto nell'art. B.1 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
2. In tema di fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) si richiamano le principali normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco contenuto negli art. B.2, B.7, B.8 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
3. Quanto alle disposizioni concernenti le servitù militari si richiamano le principali normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco contenuto nell'art. B.3 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
4. In materia di accessi stradali si richiamano le principali normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco contenuto nell'art. B.4 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;

5. Le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono sottoposte alle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco contenuto nell'art. B.5 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
6. Le principali disposizioni legislative da applicare ai siti contaminati sono rintracciabili nell'elenco contenuto nell'art. B.6 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018
7. Le costruzioni sul confine di proprietà, qualora non avvengano contemporaneamente da ambo i lati, potranno essere autorizzate previa stipula di apposita convenzione sui rapporti di vicinato ai sensi dell'art. 873 del codice civile, da registrare a cura dei proprietari e allegare all'istanza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 79 comma 13 del presente regolamento,

Art. 30. DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLI E TUTELE DI ORDINE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE, STORICO CULTURALE E TERRITORIALE

1. Le disposizioni di **vincolo e tutela dei Beni culturali** (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.1 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
2. Le disposizioni di **vincolo e tutela dei Beni paesaggistici** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.2 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
3. Le disposizioni concernenti il **Rischio idrogeologico** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.3 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
4. Le disposizioni concernenti il **Vincolo Idraulico** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.4 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
5. Le disposizioni concernenti le **Aree naturali protette** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.5 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
6. Le disposizioni concernenti le **Siti della Rete Natura 2000** e la **tutela della biodiversità** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.6 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
7. Le disposizioni concernenti gli Interventi soggetti a **valutazione di impatto ambientale** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.7 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
8. Le disposizioni concernenti la **tutela qualità dell'aria** sono contenute nelle normative regionali e nazionali cogenti in materia di cui all'elenco riportato nell'art. C.8 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;

Art. 31. DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

I nuovi progetti ed in generale ogni atto di trasformazione del territorio dovranno essere conformi alle disposizioni normative richiamate in seguito. È opportuno segnalare che eventuali aggiornamenti normativi e nuove leggi/delibere regionali che saranno introdotte dopo l'approvazione del presente regolamento si intenderanno automaticamente recepite.

1. Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro): si rimanda al Regolamento Locale di Igiene e all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.1 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
2. Sicurezza statica e normativa antisismica: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D2 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
3. Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica: si

rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.3 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;

4. Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.4 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
5. Sicurezza degli impianti: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.5 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
6. Prevenzione degli incendi e degli infortuni: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.6 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
7. Demolizione o rimozione dell'amianto: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.7 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
8. Contenimento del consumo energetico degli edifici: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.8 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
9. Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.9 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
10. Produzione di materiali da scavo: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.10 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
11. Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici): si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.11 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
12. Prevenzione inquinamento luminoso: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.12 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
13. Obbligo installazione ricariche elettriche per autoveicoli: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. D.13 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
14. Disciplina dell'invarianza idraulica: si rimanda alla **REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 - Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e all'elenco riportato nell'art. B.7 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;**
15. Strutture Commerciali: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.1 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
16. Strutture Ricettive: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.2 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
17. Strutture per l'Agriturismo: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.3 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
18. Impianti di distribuzione del carburante: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.4 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
19. Sale cinematografiche: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.5 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
20. Scuole e servizi educativi: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.6 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
21. Enti del Terzo settore: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.7 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
22. Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.8 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
23. Impianti Sportivi: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.9 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
24. Strutture Termali: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.10 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;
25. Strutture Sanitarie: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.11 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;

26. Strutture Veterinarie: si rimanda all'elenco delle norme cogenti riportato nell'art. E.12 dell'allegato C alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018;

PARTE SECONDA – Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Titolo. 1. *DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI*

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 32. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- I. Per l'esercizio e le funzioni relative ad ogni attività inerente il campo dell'edilizia privata è istituita un'apposita struttura competente denominata Sportello Unico per l'Edilizia che cura il rapporto fra il privato e l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di Segnalazione d'inizio attività. Tale struttura provvede in particolare:
 - a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle Segnalazioni certificate di Inizio Attività e di Agibilità, delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 4, del D.Lgs. 42/04;
 - b) all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
 - a) il parere dell'A.T.S. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione;
 - b) il parere del competente comando dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
 - c) I pareri della commissione del paesaggio, ove necessario;L'ufficio cura altresì le incombenze necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Art. 33. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- I. La disciplina di cui al presente articolo si applica per ogni attività inerente il campo delle attività produttive, secondo quanto indicato dal D.P.R. 447/98. Per "attività produttive" si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
2. Il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010), è il

referente unico per le imprese, sul territorio in cui si svolge l'attività o dove è situato l'impianto, per tutte le procedure relative all'esercizio di attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In base a specifica convenzione, per il comune di Corno Giovine lo Sportello Unico delle Attività Produttive è gestito dal comune capofila Codogno (LO).

3. Tutte le segnalazioni, domande, comunicazioni e dichiarazioni relative alle attività di produzione di beni e servizi di competenza del SUAP, devono quindi essere presentate esclusivamente in forma telematica allo sportello unico per le attività produttive. Le richieste presentate attraverso altri canali saranno respinte.

Art. 34. COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico - consultivo che rilascia, ai sensi dell'art.30 L.R.12/05, pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito al rilascio o al diniego del titolo abilitativo in ordine agli aspetti architettonici, estetici, ambientali dei progetti presentati, sia in riferimento alle pratiche edilizie che in ordine alle istanze di parere preventivo.
2. Per il comune di Corno Giovine, alla data di stesura del presente regolamento non risulta istituita alcuna commissione edilizia, che tuttavia può essere istituita in qualsiasi momento mediante nomina ratificata dalla Giunta Comunale sulla base della graduatoria formulata dal responsabile dell'ufficio tecnico a seguito di formale pubblicazione di un bando specifico per la manifestazione di interesse.
3. Sono membri di diritto della Commissione Edilizia:
 - il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, o suo delegato in caso di impedimento, in qualità di Presidente;
 - il Responsabile della struttura competente dell'A.T.S., o suo delegato, senza diritto di voto nelle decisioni assunte dalla Commissione;
 - il Comandante dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, o suo delegato, che non concorre alla formazione del numero legale;
 - un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13, comma 3, della LR n. 6/1989 e s.m.i.;
 - il Responsabile del Procedimento in esame, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto nelle decisioni assunte dalla Commissione.
4. Sono membri elettivi della Commissione Edilizia:
 - un professionista scelto tra gli iscritti all'albo degli architetti;
 - un professionista scelto tra gli iscritti all'albo degli ingegneri;
 - un professionista scelto tra gli iscritti al collegio dei geometri;
5. Ai lavori della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato, in caso di impedimento.
6. La Commissione Edilizia si esprime mediante verbale ed è rappresentata dal suo Presidente.
7. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni dalla nomina.
8. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza.

9. I membri elettivi della Commissione non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

Art. 35. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Considerando che sul territorio comunale non sussistono significativi vincoli sovraordinati di natura ambientale (PLIS, SIC, ecc. ...) il comune di Corno Giovine non ritiene di dotarsi della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art.81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i..
2. Le funzioni della Commissione per il Paesaggio saranno svolte dalla competente commissione paesistica provinciale.

Art. 36. MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

1. La consegna degli elaborati tecnici e grafici dovrà essere contestuale a quella della modulistica unificata e dovrà avvenire con modalità informatiche (*.pdf ad alta risoluzione non editabile, firmato digitalmente in formato *.p7m) mediante compilazione della procedura disponibile sul portale regionale "<https://www.procedimenti.servizirl.it/>"
2. L'amministrazione si riserva la possibilità di modificare in futuro la modalità di consegna telematica delle istanze edilizie, anche mediante l'attivazione di un portale telematico comunale.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 37. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME

1. **Principio dell'Autotutela.** Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia può attivare lo strumento dell'autotutela qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (Legge 241/1990, articolo 21-nonies) per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento. A tal fine il Responsabile del Procedimento esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'attivazione; quando da tale analisi siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino. Il procedimento si conclude con un provvedimento conclusivo del Dirigente.
2. **Riesame.** La procedura di riesame è attivata quando, in forza di nuove disposizioni normative o regolamentari nonché di nuovi elementi che comunque incidano sul procedimento, siano necessarie nuove o ulteriori valutazioni relativamente ad un procedimento edilizio, anche in fase di avanzata istruttoria. Il riesame può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo. Per esperire il riesame può essere necessario, a seconda della complessità del procedimento, acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni, degli altri Enti o Amministrazioni coinvolte.

Art. 38. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. L'Amministrazione Comunale rilascia ai richiedenti, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della relativa domanda e previa corresponsione dei dovuti diritti di segreteria, il certificato urbanistico che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta, la sussistenza di eventuali vincoli sovra ordinati, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, nonché le modalità di intervento previste, la sussistenza di eventuali convenzioni urbanistiche e/o di atti di asservimento agli indici urbanistici, le informazioni relative all'eventuale cessione di diritti

edificatori.

2. Tale certificato ha una validità di un anno dalla data di rilascio dello stesso salvo che nel frattempo non siano approvate varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo in cui ricade il lotto oggetto di certificato;
3. A tal fine deve essere presentata idonea istanza che deve indicare:
 - a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
 - b) codice fiscale del richiedente;
 - c) estremi catastali identificativi dell'area d'interesse.

Alla domanda deve essere allegato estratto mappa catastale in scala 1:1.000, con l'individuazione

di tutti i mappali interessati.

Il contenuto della dichiarazione ha carattere certificativo della disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola l'Amministrazione comunale in ordine alle future determinazioni che intendesse assumere con riguardo alla disciplina urbanistica dell'immobile interessato.

Art. 39. CERTIFICATO INERENTE LA CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO

1. Gli interessati possono richiedere al Responsabile della competente struttura comunale, il rilascio di certificato inerente la classificazione dell'intervento edilizio oggetto di provvedimento abilitativo esplicito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 12/05 e s.m.i..
2. A tal fine deve essere presentata idonea istanza che deve indicare:
 - a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;
 - b) codice fiscale del richiedente;
 - c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede il certificato.
3. L'Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, rilascia certificato di classificazione dell'intervento che specifica quale fattispecie, tra quelle indicate dall'art. 27 della Legge 11 marzo 2005 n. 12, ricorra per l'intervento d'interesse.

Art. 40. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La realizzazione della parte di intervento assoggettati a SCIA eventualmente non ultimata nel termine sancito dalla legge è subordinata a nuova denuncia o segnalazione.
2. Nell'ambito dell'iter di Permesso di Costruire i termini di inizio e di fine lavori possono essere prorogati, con provvedimento motivato, qualora ricorrano le fattispecie previste dalla legge o previa comunicazione dell'interessato quando ricorrano i presupposti dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della L. 98/2013.
3. Qualora ad avvenuta decorrenza dei termini di efficacia del titolo abilitativo l'opera non sia iniziata o completata può esserne richiesto il rinnovo. Il rinnovo costituisce nuovo titolo edilizio e pertanto il suo rilascio è subordinato alla verifica di compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia ed i regolamenti vigenti e all'ottenimento di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati per la realizzazione dell'intervento previsto. Per il procedimento di rinnovo si applicano i termini previsti dall'articolo 20 del DPR 380/2001 e s.m.i.. Il rinnovo comporta la corresponsione del conguaglio del contributo di costruzione qualora siano

intervenute modifiche in aumento delle tariffe urbanistiche.

Art. 41. SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Il Responsabile dello SUE, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso. Nell'ordinanza emessa può essere fissato un termine per l'adeguamento trascorso inutilmente il quale sussistono le condizioni per dichiarare l'inagibilità.
2. Per le abitazioni esistenti, il Responsabile dello SUE può dichiarare inagibile un manufatto edilizio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
 - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; mancata disponibilità di acqua potabile;
 - assenza di servizi igienici;
 - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue.
3. L'unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art. 42. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

1. Il contributo di costruzione previsto dalla legge è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite alla superficie lorda di pavimento o al volume oggetto di intervento, calcolati secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale e del presente Regolamento. Il contributo sul costo di costruzione è determinato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. In caso di presentazione di Segnalazione di inizio attività per interventi comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla Segnalazione medesima.
4. Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità e con le garanzie stabilite con determinazione dirigenziale.
5. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di traslazione di s.l.p. fuori sagoma nell'ambito di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi, sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale.
6. Per gli interventi di recupero dei sottotetti, qualora il richiedente non intenda procedere alla compilazione della Tabella Ministeriale comprendente l'intero edificio per determinare la classe dello stesso, il contributo per il costo di costruzione è da considerarsi in ogni caso congruo se il calcolo è fatto sulla base della tabella ministeriale con l'applicazione della classe massima alla superficie complessiva dell'intervento.
7. In caso di mutamento di destinazione d'uso, qualora dovuto, il pagamento del contributo di costruzione è assoggettato alle previsioni del presente Articolo, ivi comprese quelle in tema di rateizzazione.
8. È facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del contributo di costruzione come stabilito dai competenti organi Comunali.
9. L'intero importo dovrà comunque essere versato al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori, qualora ciò avvenga in data antecedente alle scadenze fissate.

10. Nei casi in cui si proceda a rateizzazione occorre depositare idonea fideiussione bancaria, assicurativa, o deposito cauzionale presso la tesoreria comunale, prima del rilascio del permesso di costruire o prima dell'inizio dei lavori previsti dalla SCIA o dalla CILA, atta a garantire il pagamento della somma ancora dovuta, avente durata non inferiore al periodo previsto per le rateizzazioni e comunque avente validità ed efficacia fino alla liberazione da parte del Comune. La fideiussione deve contenere:
- la rinuncia da parte del fideiussore (banca o assicurazione) al beneficio della preventiva escussione del debitore diretto di cui all'art. 1944 del C.C.;
 - l'obbligo espresso della banca o impresa assicurativa ad effettuare, su semplice richiesta scritta del Comune ed entro il termine massimo di giorni 30, il pagamento delle somme dovute in relazione alla prestata fideiussione, senza che occorra il preventivo consenso del debitore principale che nulla potrà eccepire.

Art. 43. PARERI PREVENTIVI

1. Coloro i quali intendano richiedere nulla osta per interventi edilizi soggetti al solo Permesso di Costruire di particolare natura, tale da richiedere un parere preventivo, possono presentare all'ufficio tecnico comunale la domanda di esame di un pre-progetto.
2. Il pre-progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione dell'immobile, per le fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie, nonché le indicazioni circa l'intervento che si intende realizzare e la sua qualificazione giuridica. L'istanza deve allegare elaborati grafici redatti in scala adeguata o quant'altro ritenuto necessario dal progettista alle esigenze di lettura dell'intervento proposto.
3. Il Responsabile del procedimento chiude l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il procedimento si conclude con l'emissione di un "parere preventivo" del Responsabile dei Servizi dell'Area Edilizia-Sportello Unico che sintetizza gli esiti dell'istruttoria entro i successivi quindici giorni.
4. L'eventuale realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di Parere Preventivo è comunque subordinata al rilascio del prescritto titolo abilitativo richiesto ai sensi della vigente normativa. Un eventuale parere positivo non è da considerarsi vincolante qualora, a seguito dell'esame istruttorio della richiesta di specifico nulla osta vengano rilevate carenze documentarie e procedurali.
5. Il parere preventivo è soggetto al versamento dei diritti di segreteria.

Art. 44. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

1. Nel caso in cui ricorrano motivi di sicurezza o pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emette ordinanza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per il ripristino dei luoghi e l'eliminazione del pericolo.
2. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato - fatte salve le particolari condizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004.
3. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori allo Sportello Unico per l'Edilizia, attestando i presupposti legittimanti l'effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento.
4. Qualora, in seguito a verifica da parte dell'amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l'intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere

comunque oggetto di procedimento in sanatoria.

Art. 45. MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, provvede, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, alla pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle pratiche edilizie comprensive di modulistica, documenti e atti utili a tal fine.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della L. 241/1990 e del D.Lgs. 24/02/1997, n. 39. 3.

Art. 46. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI

1. Gli elaborati progettuali che richiedono un pronunciamento da parte della Giunta o del Consiglio Comunale potranno essere oggetto di pubblicazione in formato digitale sul sito web comunale, secondo le disposizioni che la Giunta Comunale approverà in merito.
2. È facoltà della Giunta comunale o dell'Assessorato competente istituire tavoli di presentazione o illustrazione di particolari proposte o progetti a particolari stakeholders o cittadini interessati.

Art. 47. CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto

Titolo. 2. *DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI*

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 48. COMUNICAZIONI DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALI L'IMPRESA ESECUTRICE, IL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLA SICUREZZA, ECC.

1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare per iscritto al Comune, su moduli all'uopo predisposti anche mediante P.E.C., l'inizio dei lavori.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione, i lavori si intendono iniziati quando sono realizzati gli scavi e le prime opere di fondazione.
3. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi indicati deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione, anche con modalità telematica.
4. Alla comunicazione di inizio dei lavori il committente dovrà allegare la documentazione atta a verificare la regolarità contributiva di tutte le imprese o del lavoratore autonomo che eseguono le opere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
5. Alla comunicazione dovrà inoltre essere allegata tutta la documentazione (e le nomine dei professionisti) eventualmente prescritta dal titolo abilitativo.

6. Qualora, durante l'esecuzione degli interventi edilizi, fosse sostituito il Direttore dei lavori o l'impresa assuntrice degli stessi, il titolare dell'atto abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia, deve darne immediata comunicazione alla competente struttura comunale.
7. La comunicazione, redatta in forma scritta e firmata dagli interessati, deve essere notificata all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni lavorativi dalla data di avvenuta sostituzione e deve contenere:
 - a) generalità del richiedente; nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;
 - b) estremi del provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività cui l'intervento si riferisce;
 - c) generalità, numero di codice fiscale ed estremi dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale, del Direttore dei lavori subentrato, il quale è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, a sottoscrivere la copia degli elaborati allegati al provvedimento depositata presso l'Amministrazione Comunale;
 - d) generalità dell'assuntore dei lavori che è subentrato nella esecuzione dell'intervento edilizio; l'assuntore dei lavori è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della comunicazione, a sottoscrivere la copia degli elaborati allegati al provvedimento depositata presso l'Amministrazione Comunale;
 - e) esauriente documentazione fotografica a colori che illustri lo stato di avanzamento dei lavori;
 - f) nel caso di sostituzione del Direttore dei lavori, esauriente relazione a firma congiunta del Direttore dei lavori sostituito e del Direttore dei lavori subentrato, che illustri lo stato di avanzamento degli stessi.
8. Nel caso in cui la nomina del nuovo Direttore dei lavori non sia simultanea con la cessazione del rapporto del precedente tecnico, il titolare del provvedimento abilitativo deve immediatamente sospendere i lavori, che potranno riprendere solo ad avvenuta nomina del sostituto e previa comunicazione alla competente struttura comunale.

Art. 49. COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla data di effettiva fine dei lavori sussiste l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori;
2. Alla comunicazione di ultimazione dei lavori devono essere allegati tutti i documenti prescritti dal titolo abilitativo e/o da specifiche norme di settore, nonché una dichiarazione congiunta con la quale il committente, il Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze ed il costruttore, ciascuno per gli obblighi che gli competono, certificano sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori eseguiti ai titoli abilitativi edilizi ed alle eventuali varianti che dovrà essere accompagnata dal certificato di collaudo delle opere effettuate.
3. Sono ammesse comunicazioni di parziale ultimazione dei lavori per le quali contestualmente sussistano le condizioni per dichiarare agibilità parziale, in conformità alle fattispecie di cui alla normativa vigente in materia. In tal caso il committente dovrà inoltrare, esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo del portale dedicato, apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della porzione di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in atto.
4. L'inizio e l'ultimazione delle opere dovranno comunque essere comunicati all'interno dell'arco temporale previsto dalla legge per la realizzazione delle opere, pena la scadenza della validità del titolo abilitativo.

Art. 50. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- I. Chiunque intenda inoltre occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali dovrà conseguire specifica autorizzazione comunale ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2021 e sue eventuali modifiche successive dovute ai disposti di legge. Al termine dell'uso effettuato, dovrà essere garantito il ripristino delle condizioni originali del suolo occupato.

Art. 51. COMUNICAZIONE DI AVVIO OPERE RELATIVE A BONIFICA

Tutti gli interventi di bonifica disciplinati dal presente articolo devono essere eseguiti da ditte in possesso delle necessarie certificazioni in relazione allo specifico intervento da eseguire.

- I. **Bonifica di siti contaminati.** La comunicazione di avvio delle opere di bonifica ad esito di approvazione di un progetto di bonifica o di messa in sicurezza di un sito contaminato ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia deve essere comunicata con le modalità indicate nel relativo provvedimento all'autorità competente all'approvazione e anche ad ARPA.

Qualora siano necessarie particolari cautele o procedure per la movimentazione dei materiali inquinanti deve essere data adeguata comunicazione al Comando di Polizia Locale.

Le opere edilizie che interessino un sito contaminato potranno essere avviate solo dopo l'ottenimento della prescritta Certificazione di avvenuta Bonifica o comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione.

2. **Bonifica ordigni bellici.** Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine specifica. Allorché durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona.

Nel caso in cui l'area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve

essere inviata anche all'ufficio tecnico comunale.

3. **Bonifica amianto.** In ossequio all'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'impresa che intende effettuare un intervento di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto ha l'obbligo di predisporre un piano di lavoro nel quale sono indicate le misure di prevenzione per i lavoratori e per l'ambiente che saranno attuate durante i lavori. Il piano di lavoro dovrà essere inviato telematicamente sull'applicativo "Gestione Manufatti Amianto – G.E.M.A." di Regione Lombardia .

Il Dipartimento di Prevenzione della A.T.S., valutato il piano, può emettere prescrizioni di carattere vincolante. Di norma prevede i lavori possano iniziare 40 giorni dopo la presentazione del piano, se l'organo di vigilanza non emana prescrizioni, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia. L'avvio delle opere di bonifica dell'amianto ad esito di intervento spontaneo o in esecuzione di specifica ordinanza deve essere comunicato allo SUE mediante il deposito della pratica edilizia correlata alla rilevanza dell'intervento da attuare, al Servizio Ambiente e alla competente A.T.S. anche in forma di notifica preliminare di avvio cantiere ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 12 della L. 257/1992 e della L.R. 29 settembre 2003, N. 17, al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio comunale, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti:

- a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'A.T.S. competente per territorio, qualora non già effettuato;
- b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare all'A.T.S. competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

- c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare all'A.T.S. competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente

La comunicazione dovrà avvenire presentando al protocollo comunale il modulo all'uopo predisposto, allegando possibilmente del materiale fotografico esplicativo. Il comune trasmetterà le informazioni acquisite all'A.T.S. affinché sia integrato il "registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto", nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto.

La mancata comunicazione della presenza di amianto, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma di legge.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 52. PRINCIPI GENERALI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nell'esecuzione delle opere il Committente e il Responsabile dei lavori (ove nominato) devono rispettare tutte le norme in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. L'impresa esecutrice dovrà allestire il cantiere in modo tale da prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità al fine di evitare danni all'ambiente e evitare molestie a terzi; dovrà inoltre adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il titolo edilizio non esime i soggetti interessati dall'adempiere agli obblighi prescritti da norme di Legge e di Regolamento; pertanto resta fatta salva la necessità di munirsi di ogni altra autorizzazione, sia di competenza del Comune stesso sia di competenza di autorità diversa, preordinata all'inizio dei lavori e di effettuare tutti i necessari adempimenti connessi e/o derivanti alla realizzazione delle opere.

Art. 53. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, il richiedente è tenuto a presentare istanza per l'identificazione della linea di confine dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione con gli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti da strumenti urbanistici.
2. Nell'esecuzione dell'opera il richiedente deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono comunicati entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui sopra.
3. Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da personale messo a disposizione dal richiedente e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale. Delle operazioni stesse è redatto un verbale che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto.

Art. 54. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVISORIE

1. In materia di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni, nei cantieri si applicano le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
2. Nei cantieri devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali il verbale di consegna dei punti fissi, il piano di sicurezza, il progetto approvato in originale o in copia autenticata.
3. L'impresa esecutrice è tenuta a delimitare le aree di cantiere in modo tale da scongiurare qualsiasi accesso di persone non addette ai lavori. Per tale scopo si prescrive l'impiego di recinzioni provvisorie in reti a maglie metalliche, con altezza non inferiore a 180 cm, sorretta da piedritti saldamente ancorati o zavorrati al terreno, dimensionati in modo tale da resistere alla

spinta del vento. Le recinzioni temporanee se poste in fregio alla pubblica via dovranno essere dotate di luci notturne fisse o intermittenti, da posizionarsi ad ogni spigolo e comunque a distanza non inferiore di 10 m l'una dall'altra. In particolari contesti (passaggi pedonali, strade molto trafficate, ecc. ...) la recinzione in maglie metalliche potrà essere sostituita da una recinzione in pannelli di legno o di lamiera, con lo scopo di limitare la propagazione delle polveri all'esterno dell'area di lavoro.

4. Sulla recinzione di cantiere, nei pressi degli accessi all'area di lavoro dovranno essere collocati opportuni cartelli segnaletici che preavvisino gli utenti civili riguardo il rischio di collisione con mezzi d'opera in manovra e scoraggino altresì l'accesso alla zona di lavoro.
5. L'impresa esecutrice è responsabile della cura e del decoro del cantiere durante tutto l'esecuzione dell'opera

Art. 55. CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri edili dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella (cartello di cantiere) chiaramente leggibile delle dimensioni minime di cm 60 x 100 con l'indicazione degli estremi del Titolo Abilitativo (sono indicati gli estremi della data della domanda/segnalazione/comunicazione con relativo numero di protocollo), del titolare di esso, del progettista, dell'assuntore dei lavori, del committente, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza (ove designato); Nei casi previsti dal D. Lgs 81/08 è necessario esporre copia della Notifica preliminare di Inizio Cantiere eseguita tramite la procedura On-Line messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. Il cartello di cantiere di cui al presente comma è esente dal pagamento di tasse o di diritti comunali sulle affissioni.

Art. 56. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Qualora nel cantiere si proceda a demolizioni o scavi è obbligatorio il rispetto delle norme previste dal Regolamento locale di Igiene nonché delle norme vigenti in tema di rispetto ambientale e il rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..
2. È vietato calare al suolo pubblico materiali provenienti da demolizioni: quando ciò si renda necessario, dovranno essere adottati tutti i particolari accorgimenti tecnici prescritti dagli uffici competenti.
3. La stabilità degli scavi deve essere calcolata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e in modo da non compromettere la sicurezza degli edifici circostanti.
4. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie quelli stradali: ove risulti necessario occupare tali spazi, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla Pubblica Amministrazione.

Inoltre, in tema di difesa degli apparati radicali degli esemplari arborei:

5. La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm 130 dalla base secondo la seguente tabella:

Diametro fusto (cm)	< 20	Tra 20 e 80	>80
Raggio minimo area di rispetto (m)	1,50	3,00	5,00

6. Durante lo scavo gli apparati radicali non devono essere mai strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con soluzioni disinfettanti e cauterizzanti; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavole o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo.
7. Negli scavi non devono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

8. Durante i lavori le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali.
9. Il materiale di risulta proveniente da scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad esempio laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o di ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumulo di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito a norma di legge.
10. Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori di quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio: scavi a mano; rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento e l'amputazione; impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.)

Art. 57. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE

- I. 1. Ai sensi dell'art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

Art. 58. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei titoli IV, V, VI e VIII, IX, X e XI e le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, tutti i cantieri devono essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia e dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti.
2. Tutti i lavori edili disciplinati dal presente Regolamento devono essere realizzati da personale qualificato e in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Durante lo svolgimento dell'attività edilizia devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per:
 - a) prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità, per evitare danni all'ambiente e per attenuare le molestie a terzi;
 - b) limitare l'inquinamento acustico e a evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 59. SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E DI ORDIGNI BELLICI

1. I ritrovamenti di particolare interesse archeologico, storico e artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione al Responsabile dei servizi dell'area.
2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi specifiche vigenti in materia.
3. Allorché durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona, con istantanea interruzione di ogni lavorazione.

Art. 60. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. Per l'esecuzione dell'allacciamento ai pubblici servizi a rete, il singolo utente dovrà richiedere alla P.A. e, per essa all'Uff. Tecnico, l'autorizzazione ad effettuare la manomissione di suolo pubblico.
2. Gli interventi di allaccio alle reti pubbliche per approvvigionamento o per scarico dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti gestori delle reti stesse. Qualora l'intervento preveda la manomissione di suolo pubblico, il proponente dovrà farsi carico di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei ripristini stradali l'ufficio tecnico chiederà il deposito di un assegno circolare di € 1.000,00, che sarà restituito dopo 6 mesi dal termine dei lavori, qualora non si siano verificati cedimenti o criticità; la medesima somma sarà trattenuta e incassata dal comune dopo la decorrenza dei 6 mesi qualora si riscontrino evidenti problematiche connesse ad una non opportuna esecuzione a regola d'arte del lavoro.
3. Entro e non oltre 60 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, chiedendo la restituzione del deposito cauzionale.
4. Sarà cura del Responsabile dell'Area Urbanistica-LL.PP., o di suo delegato, verificare la qualità del ripristino e autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale.
5. Il mancato o difettoso ripristino comporterà l'escussione del deposito cauzionale.
6. Le autorizzazioni da rilasciare agli Enti distributori dei servizi a rete per la posa o la manutenzione dei sottoservizi saranno regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra il Comune e gli Enti medesimi e prevederanno comunque la presentazione di una garanzia fidejussoria commisurata all'entità economica dei lavori in programma. Tali fidejussioni potranno essere escusse in caso di mancato o difettoso ripristino del suolo pubblico.
7. In caso di intervento in zona sottoposta a vincolo ambientale, secondo quanto indicato dal D.LGS. 42/04, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione paesaggistica al competente Servizio Edilizia Privata.

Titolo. 3. *DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI*

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 61. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

1. Si richiama nel merito la cogenza delle disposizioni normative di cui al precedente articolo "DISCIPLINE SETTORIALI AVENTI INCIDENZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA" e dei seguenti articoli del presente capo.

Art. 62. VENTILAZIONE NATURALE E ATTIVATA

1. Tutti i locali d'abitazione dovranno essere aerati naturalmente rispettando i parametri stabiliti dal regolamento locale d'igiene (superficie aerante 1/8 della superficie dei locali interessati o altro rapporto in funzione della destinazione d'uso).
2. Negli alloggi dotati di un bagno/wc aerato naturalmente è consentito l'inserimento di un secondo bagno dotato di aerazione artificiale. Il secondo bagno potrà essere posto in diretta comunicazione con locali destinati a camera da letto, senza formazione di disimpegno.
3. Per ventilazione attivata si intende il condizionamento: esso è ammesso in sostituzione di quella naturale nei locali destinati ad attività culturali e ricreative, al commercio ove, per la natura delle occupazioni ivi svolte, non sia consentita la presenza di pareti finestrate (cinema, teatri, camere oscure, supermercati, ecc.).

4. Per le attività produttive e per uffici di grande estensione, il condizionamento è ammesso ad integrazione della ventilazione naturale, nei modi previsti dal vigente Regolamento locale di Igiene.
5. È consentita l'aerazione artificiale nei locali igienici e negli spogliatoi al servizio di attività produttive, commerciali e terziarie. Le suddette indicazioni debbono sempre essere confrontate con le prescrizioni dei regolamenti d'igiene.

Art. 63. RISCONTRO D'ARIA

1. In tutte le unità immobiliari dovrà essere garantito il requisito del riscontro d'aria conformemente a quanto sancito dall'art. 3.4.22 – “Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione ed accessori” contenuto nell'Allegato n° 1 “Variazioni ed integrazioni al titolo III del Regolamento Locale d'Igiene”.

Art. 64. COMFORT ACUSTICO

1. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue, secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 5.12.1997.
2. Fermo restando quanto dettato dalla L.447/95 e s.m.i., in materia di impatto acustico, per quanto riguarda l'edilizia residenziale, sia in caso di nuova costruzione che in caso di ristrutturazione, il progettista, in fase propositiva, e il direttore dei lavori, in fase esecutiva, sono tenuti al rispetto dei parametri indicati dal vigente Regolamento di Igiene in materia: tale osservanza sarà documentata nella relazione tecnica allegata alla presentazione della SCIA mentre per il Permesso di Costruire dovrà pervenire al SUE prima dell'inizio dei lavori e sarà asseverata al termine dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'edilizia commerciale, polifunzionale, produttiva, sportiva e/o ricreativa, dovrà essere allegata alla domanda di concessione relazione dimostrativa del rispetto dei parametri della L.447/95 e del relativo regolamento attuativo regionale.

Art. 65. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI

1. L'obiettivo principale del “costruire” e del “ristrutturare” odierno, è il perseguimento della sostenibilità ambientale, della qualità costruttiva, del comfort abitativo e del risparmio energetico nel settore edilizio, attraverso l'attuazione di specifici accorgimenti progettuali e realizzativi tesi a non depauperare le risorse naturali del nostro pianeta. Le positive ricadute di una progettazione e delle tecnologie costruttive eco-compatibili sono riassunte in seguito:
 - a) ridurre le emissioni di CO₂ nell'atmosfera, nel rispetto del trattato di Kyoto e dei successivi provvedimenti adottati in sede di Comunità Europea;
 - b) diminuire il fabbisogno di combustibile di origine fossile, rispondendo al principio dell'autosufficienza energetica degli edifici nel medio-lungo periodo;
 - c) garantire livelli prestazionali significativi in materia di riduzione dei costi di gestione per la climatizzazione;
 - d) abbassare il quantitativo di rifiuti solidi promuovendo l'impiego di materiali da costruzioni rigenerati o provenienti da processi di riciclo;
 - e) creare i presupposti oggettivi per il miglioramento continuo della qualità energetica e della gestione degli edifici nel breve-medio periodo;
 - f) garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare grazie alle classificazioni previste dall'Attestato di Prestazione Energetica, per valorizzare il patrimonio edilizio esistente nel lungo periodo;
 - g) adottare le misure necessarie per informare e salvaguardare i diritti degli utilizzatori finali

degli edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

Art. 66. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN TEMA ENERGETICO

- I. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 412/1993 e s.m.i. gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di seguito riportate nella Tabella:

Edifici Residenziali con occupazione continuativa	E.1 (1)
Edifici Residenziali con occupazione saltuaria	E.1 (2)
Edifici adibiti ad albergo, pensioni ed attività simili	E.1 (3)
Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili	E.2
Ospedali, case di cura e cliniche	E.3
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto ed assimilabili	E.4
Edifici adibiti ad attività commerciali	E.5
Edifici adibiti ad attività sportive	E.6
Edifici adibiti ad attività scolastiche	E.7
Edifici industriali ed artigianali riscaldati per confort degli occupanti	E.8
2. Qualora un edificio sia costituito da parte individuali appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
3. Ai sensi del DPR 412/1993 e s.m.i., Corno Giovine rientra nella zona climatica "E", caratterizzata dai seguenti parametri:
 - a) Gradi-giorno: 2.545
 - b) Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (per 14 ore giornaliere), salvo estensioni disposti dal Sindaco.

Art. 67. NORME E REQUISITI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO E DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI

- I. In virtù della notevole complessità della materia nonché delle rapide evoluzioni cui si è assistito in questi ultimi tredici anni sull'argomento, il presente regolamento edilizio non definisce alcun parametro più restrittivo rispetto alle norme statali e regionali attualmente in vigore, che potrebbe risultare superato in un immediato futuro.
2. In funzione della tipologia di intervento edilizio, pertanto, si richiamano in seguito le norme di riferimento che, alla data di stesura del presente testo, danno disposizioni dirette o indirette in tema di rispetto degli obblighi di contenimento del consumo energetico.
 - a) Normativa Comunitaria
 - Direttiva 2010/31/UE: Direttiva del parlamento europeo e del consiglio, 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
 - Direttiva 2012/27/UE: Direttiva del parlamento europeo e del consiglio, 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
 - b) Normativa Nazionale
 - D.Lgs. 311/2006: Testo integrato TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007 - Suppl. Ordinario n.26);
 - Decreti efficienza energetica - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 39: DECRETO 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie

di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. DECRETO 26 giugno 2015 -Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. DECRETO 26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (GU n. 39 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n.39);

c) Normativa Regione Lombardia

- L.R. 24/2006 del 02/12/06: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- L.R. 24/2006 integrata con L.R. 10/2009 e L.R. 3/2011 del 11/12/06: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- D.G.R. VIII/5018 del 26/07/07: "Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs.192/2005 e degli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006";
- D.G.R. VIII/5773 del 31/10/07: "Certificazione energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla DGR n.5018/2007";
- L.R. 33/2007 del 28/12/07: "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008";
- D.G.R. VIII/8745 del 22/12/08: "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici";
- D.d.g. 2598 del 18/03/09: "Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici, in riferimento alla DGR 5018/2007";
- D.d.g. 4648 del 12/05/09: "Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici ai sensi della DGR 5018/2007 e s.m.i. i professionisti già accreditati da altre Regioni, Province Autonome e Paesi appartenenti all'UE";
- D.d.g. 5796 del 11/06/09: "Procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici";
- D.d.g. 5796 – Allegato E del 11/06/09: "Procedura di calcolo";
- D.d.g. 7148 del 13/07/09: "Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con DGR n. 8745 del 22/12/2008";
- D.d.u.o. 7538 del 22/07/09: "Rettifica delle precisazioni approvate con Decreto 7148 del 13.07.2009, relative all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, di cui alla DGR 8745 del 22.12.2008";
- D.d.g. 8420 del 12/08/09: "Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con DDG 5796 dell'11.06.2009";
- D.d.g. 14006 del 15/12/09: "Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 dell'11.06.2009";
- L.R. 30/2009 del 28/12/09: "Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2010";
- D.G.R. IX/335 del 28/07/10: "Certificazione energetica edifici pubblici: aggiornamento del termine finale";
- L.R. 3/2011 del 21/02/11: "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011";
- D.G.R. IX/1811 del 31/05/11: "Approvazione nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici";
- D.d.g. IX/2555 del 24/11/11: "Disciplina dell'efficienza energetica in edilizia – dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o

locazione, in applicazione dell'art.9, comma 1, e dell'art. 25, comma 3, della L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti pubblici”;

- Circolare regionale n. 3 del 26/06/2012: “Precisazioni relative alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con D.G.R. 8745/2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d'uso”;
- D.d.g. 9433 del 23/10/12: “Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del Certificatore energetico nell'Attestato di Certificazione Energetica, di cui alla DGR 8745 del 22.12.2008”;
- D.G.R. IX/4416 del 21/11/12: “Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla DGR 8745 del 22.12.2008 e alla DGR 2555 del 24.11.2011”;
- D.G.R. X/1216 del 10/01/14: “Aggiornamento della disciplina regionale per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”;
- D.G.R. X/3868 del 17/07/15: “Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell'approvazione dei Decreti Ministeriali per l'attuazione del D.Lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013”;
- D.D.U.O. 6480 del 30/07/15: “Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015”;
- D.G.R. X/4362 del 20/11/15: “Differimento al primo gennaio 2017 delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con D.G.R. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica”.
- D.D.U.O. 224 del 18/01/16: “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”.
- D.G.R. X/5900 del 28/11/16: “Approvazione del Piano dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici”;
- D.D.U.O. 176 del 12/01/17: “Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo Attestato di Prestazione Energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016”.
- D.G.R. X/6276 del 27/02/2017: “Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con DGR n. 3868 del 17.7.2015, in relazione alle modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l'uso delle pompe di calore”.
- D.D.U.O. 2456 del 08/03/2017: “Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con Decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica”.

Art. 68. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E TARGA ENERGETICA

1. In tutti i casi previsti dalla normativa di settore, al termine dei lavori edilizi dovrà essere prodotto l'attestato di prestazione energetica finale dell'immobile o della unità immobiliare. In sede di Segnalazione Certificata di Agibilità sarà depositato presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, anche in forma digitale, l'attestato di Prestazione Energetica, già registrato al catasto energetico regionale e già dotato di n° di protocollo che ne attesta la data e il periodo di validità.
2. È facoltà dei proprietari richiedere al Catasto Energetico Regionale l'emissione della “Targa Energetica”: tale insegna potrà essere esposta alla destra della porta di ingresso o dell'accesso pedonale fronte strada, sotto il numero civico.

Art. 69. DISCIPLINA DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

1. L'invarianza idraulica è principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle presenti prima dell'urbanizzazione. L'invarianza idrologica è il principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli presenti prima dell'urbanizzazione.
2. Ai fini dell'invarianza idraulica il territorio del Comune di Corno Giovine ricade in aree a media criticità: "Zona B".
3. I principi di cui al presente articolo sono descritti e normati dal Regolamento Regionale n°7/2017 e alle successive modifiche introdotte con DELIBERAZIONE N° XI / 1516 Seduta del 15/04/2019, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Art. 70. REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano la possibilità di convertire un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
2. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
 - adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
 - adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
 - evitare forme dei solai irregolari;
 - utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con l'ubicazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
 - dimensionare con ampio margine i collegamenti verticali;
 - utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili); utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
 - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, contro pareti e pavimenti sopraelevati;
 - adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sulla copertura e in appositi locali;
 - adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

Art. 71. INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

1. Il presente regolamento non prevede l'introduzione di incentivi, rimandando eventualmente l'adozione di specifiche strategie ai futuri atti di revisione del P.G.T. o del R.E. in occasione del periodico atto di aggiornamento degli oneri di Urbanizzazione.

Art. 72. ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Sul tema è cogente il rispetto dell'art. 3.2.12 del R.L.I.
2. Le disposizioni che seguono si applicano a tutti i fabbricati destinati alla permanenza di persone, anche non continuativa, quali abitazioni, insediamenti produttivi, depositi, insediamenti commerciali, di servizio, insediamenti adibiti ad ambiente lavorativo, e simili. Le disposizioni che seguono si applicano in particolare a tutti gli interventi di:
 - a) nuova costruzione;
 - b) demolizione con ricostruzione;
 - c) ristrutturazione integrale di edifici.

Per la riduzione degli effetti dell'emissione di gas radon in ambienti interni, dovranno essere effettuati interventi di mitigazione, consistenti nell'adozione di criteri di progettazione e tecniche costruttive atte ad intercettare eventuali flussi di gas radon provenienti da suolo e sottosuolo. A tale scopo, si richiama l'obbligo di adottare sistemi di attacco a terra atti a isolare dal terreno pareti e pavimenti di tutti i locali confinanti con il suolo. Dovranno essere realizzati interventi di isolamento, idrico e dall'umidità, con caratteristiche di perfetta tenuta, soprattutto nei giunti, che presenteranno quindi caratteristiche di impermeabilità anche al passaggio di gas. In particolare per i locali al piano terreno e per quelli seminterrati/sotterranei si dovrà ottemperare alle seguenti specifiche disposizioni:

a) Locali a piano terra

Per locali e ambienti a piano terra, in assenza di sottostanti locali sotterranei o seminterrati, dovranno essere utilizzati, alternativamente:

* intercapedini realizzate per le costruzioni in generale, purché perfettamente isolate dal suolo con sistemi di isolamento quali barriere impermeabili, guaine bituminose, guaine in PVC, o comunque barriere con prestazioni simili, con giunti a perfetta tenuta, che impediscano eventuali infiltrazioni di gas in ambienti interni;

* vespaio aerato con circolazione d'aria innescata da superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso.

Per gli alloggi e gli ambienti destinati ad attività lavorative, dovranno essere comunque garantiti i requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

b) Locali seminterrati e sotterranei

- b) Per i locali seminterrati e sotterranei, con destinazione d'uso per la quale sia prevista in deroga permanenza di persone e per i locali scantinati, garage, ho direttamente comunicanti con locali adibiti ad uso abitativo, dovranno essere ugualmente adottati, per le superfici entroterra sotto il piano di campagna (sia lateralmente che inferiormente), sistemi di isolamento (impermeabilizzazione a perfetta tenuta) e ventilazione, in particolare:

* vespaio aerato;

* pavimento unito ed impermeabile;

* pareti isolate da eventuali infiltrazioni di fluidi quali "venute" di acqua, passaggio di umidità del terreno, eventuali infiltrazioni di gas. Per tutte le destinazioni d'uso consentite dovranno essere comunque garantiti i requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

La conformità dei sistemi e tecniche costruttive adottati dovrà essere certificata dal progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di richiesta di agibilità, ognuno per quanto di competenza. 20 Potranno eventualmente essere adottati criteri di progettazione, sistemi e tecniche costruttive diversi, comunque conformi al Decreto Regione Lombardia n. 12678 del 21 dicembre 2011 "Linee Guida per la prevenzione dell'esposizione del gas radon in ambienti indoor".

Art. 73. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene, sottolineando altresì la cogenza della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla L.13/89, alla L.R.6/89 e relative circolari.

Art. 74. MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

1. Sul tema è cogente il rispetto dell'art. 3.2.11 del R.L.I.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura (per "rifacimento sostanziale" si intendono interventi che interessino anche la struttura portante della copertura). L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

a) Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

* l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq$ cm. 70 e altezza di $\geq$ cm. 120; in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

* l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a mq. 0,50;

* l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio: o superficie $\geq$ mq. 0,50; o se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq$ cm. 70; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a cm. 65 nel rispetto comunque della superficie minima prevista; o se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq$ cm. 80;

* l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

b) Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati (è "luogo elevato" qualsiasi posto con altezza da terra maggiore di 2 m)

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

c) Accesso sulle coperture di edifici industriali, artigianali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni

(scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- * l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili certificate per lo sbarco in quota, ecc.);
- * il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

d) Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che:

- * siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- * siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- * nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- * il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta. Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31 maggio 1998: "Protezione contro le cadute dall'alto — dispositivi di ancoraggio — requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

e) Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire (P.d.C.) sia nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di Comunicazione Asseverata di Inizio Attività (CILA);

f) A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- * la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- * le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- * la dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- * la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

g) Edifici con estese superfici finestate All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestate (es. pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare, nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse, attrezzature mobili e/o eventuali procedure contenenti modalità operative previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione e pulizia delle superfici verticali esterne.

h) Informazioni In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza). Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che

lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

i) Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario e/o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, affittuari, responsabile dell'attività che vi si svolge, ecc.). Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Art. 75. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO

1. In attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) luoghi di culto;
 - c) impianti sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - e) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Sono inoltre individuati quali ulteriori luoghi sensibili da cui rispettare le distanze di cui al comma precedente: parchi gioco, caserme, ospedali, cliniche, luoghi di particolare valore civico e culturale quali musei e sedi di associazioni di volontariato che si dedicano alla pubblica assistenza.
3. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.
4. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all'interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita;
5. Per queste attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento a tutela dei minori e a prevenzione di situazioni patologiche; non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in edifici che ospitano funzioni residenziali e in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
6. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
7. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco

d'azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica.

8. L'apertura delle sale scommesse di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 76. STRADE

1. Per la costruzione delle nuove strade e la manutenzione di quelle esistenti si applicheranno i disposti del P.G.T. vigente, del Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 77. MARCIAPIEDI, PORTICI E GALLERIE

1. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiabile, riconosciuto idoneo dall'autorità comunale e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
2. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo dei beni culturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
3. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell'ambiente circostante.
4. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
5. Tutti i marciapiedi e i porticati aperti al pubblico transito di nuova costruzione o soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere adeguati alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di garantire la perfetta percorribilità da parte di utenti con ridotte o impedito capacità motorie. Per tale ragione la larghezza dei passaggi non dovrà mai essere inferiore a 90 cm misurata al netto di ogni ingombro (cartelli, dissuasori, arredo urbano, ecc. ...) e dovranno essere sempre presenti rampe di adeguata pendenza per il superamento dei livelli.
6. Fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi di cui all'art.46, in caso di manomissione dei marciapiedi pubblici a seguito di lavori edilizi eseguiti all'interno delle singole proprietà private, la sistemazione e la manutenzione degli stessi spetta di norma alla P.A. e, al privato, se il suo intervento è previsto da specifica convenzione.
7. Per pulizia e sgombero neve si fa riferimento al vigente Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e successive modifiche.

Art. 78. PISTE CICLABILI

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili, in ossequio alle previsioni del P.G.T.
2. Per le prescrizioni e gli orientamenti progettuali si rimanda alla Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/47207 del 22 dicembre 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – sussidi tematici – il 12 maggio 2000), contenente il “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale”.

Art. 79. AREE PER PARCHEGGIO – AUTORIMESSE PERTINENZIALI

1. Sono di norma da considerarsi box pertinenziali quelli ricavati in superficie o nel sottosuolo del lotto di pertinenza del fabbricato principale, nonché al piano terreno o ai piani superiori dello stesso.
2. Ai sensi del Titolo IV , capo II della L.R.12/05, box pertinenziali potranno essere ricavati anche su aree pertinenziali esterne, senza limiti di distanza dal bene principale, nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, nel sottosuolo o nel soprasuolo di aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico, nel rispetto di quanto dettato dalla legge citata, purché legati al bene originario da un atto unilaterale che garantisca il rapporto di pertinenza, impegnativo per sé o per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.
3. I boxes realizzati nel soprasuolo sono da assoggettarsi ai limiti imposti per le distanze tra i fabbricati e dai confini e alle eventuali modalità esecutive stabilite dalle N.T.A. di P.G.T.
4. Le autorimesse realizzate al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali preesistenti dovranno essere progettate in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si inseriscono e possibilmente ricavati negli spazi accessori e l'accesso alle singole autorimesse dovrà avvenire solo dal cortile interno delle costruzioni principali.
5. Negli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati di autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi in misura non inferiore a 1 mq/10 mq di costruzione, ricavati preferibilmente al piano terreno o al piano seminterrato degli edifici principali e quindi nell'ambito della proiezione della copertura degli edifici stessi.
6. È comunque consentito, previo accordo con il proprietario confinante, elevare sui confini pareti non finestrate di autorimesse e posti auto coperti a condizione che abbiano una altezza (H) misurata con le modalità descritte dalle N.T.A. del P.G.T. non superiore a m 2,40 e una lunghezza massima non superiore a 1/3 della lunghezza del lato confinante.
7. La copertura dei box auto al di fuori della proiezione del fabbricato è preferibilmente da realizzare con la tecnologia del "tetto verde" (tetto vegetale o copertura vegetalizzata), in modo da limitare l'impatto visivo e contribuire a migliorare il microclima. Laddove tale soluzione non sia attuabile, la copertura delle autorimesse potrà essere piana o a falda inclinata con una pendenza massima del 30%.
8. Nelle zone residenziali del vecchio nucleo (centro storico) è prescritto l'uso della copertura a falda con manto in coppi. Negli interventi di ampliamento questa prescrizione si applica in quanto compatibile con le caratteristiche del lotto. In ogni caso vanno previsti parcheggi privati nella misura minima corrispondente al volume dell'ampliamento stesso.
9. In tutte le zone le porte delle autorimesse prospicienti sulla via pubblica dovranno avere un rivestimento esterno in legno massello o doghe, in alternativa verniciate, non saranno consentite finitura in lamiera zincata.
10. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.
11. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.
12. Le superfici destinate a parcheggio ricomprese nel rapporto di 1 mq di autorimessa ogni 10 mc di volume edilizio residenziale non rientrano nel calcolo della S.L.P. e concorrono unicamente al calcolo della Superficie coperta.
13. È comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante, elevare sui confini di proprietà pareti non finestrate di locali ad uso autorimessa a condizione che abbiano una altezza (H) non superiore a m 2,40 e una lunghezza massima non superiore a 1/3 della lunghezza del lato confinante. Qualora l'autorimessa venga costruita nello spigolo di un lotto, il

precedente rapporto di 1/3 dovrà essere verificato su ambo i lati di confine. La copertura potrà essere piana o a falda inclinata con una pendenza massima del 30%; in caso di copertura inclinata l'altezza (H) dovrà essere misurata all'intradosso del solaio di copertura, nel punto medio. La distanza minima che dovrà intercorrere tra i fabbricati ad uso autorimessa costruiti a confine e i prospetti finestrati dei fabbricati edificati nel lotto adiacente non potrà mai essere inferiore a 5 m.

Art. 80. AREE PER PARCHEGGI NON COPERTI

1. Gli spazi per parcheggio di nuova previsione dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti e permeabili utilizzando tecniche e metodologie che favoriscano l'infiltrazione e relativo assorbimento delle acque meteoriche.
2. Le aree di manovra devono avere dimensioni tali da consentire di accedere ed uscire dal parcheggio in modo agevole, senza ingombrare od usare spazi pubblici o di proprietà di terzi; in particolare le corsie di distribuzione devono avere larghezza non inferiore a:
 - m 6,00 in caso di parcheggi a pettine (ortogonali al corsello di distribuzione);
 - da m 4,50 a m 3,50 in caso di posti auto o a spina di pesce, a seconda dell'inclinazione;
 - m 3,50 in caso di posti auto disposti in linea.
3. Nelle aree di parcheggio, oltre a rispettare le prescrizioni precedenti, dovranno essere piantumati alberi da ombra e arbusti da schermatura privi di frutti pesanti o resinosi e, se possibile, non attraenti per gli uccelli. Fra le essenze che soddisfano questi requisiti, si sceglieranno preferibilmente: l'acer platanoides, l'acer pseudoplatanus, l'amelanchier canadensis, il ginkgo biloba (genere maschile), la sophora japonica, il platanus acerifolia, il celtis australis.
4. Dovrà essere assicurata adeguata illuminazione con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.

Art. 81. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. Si considerano piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire.
2. In ogni caso, per le piazze e aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio le pavimentazioni e le eventuali strutture sottostanti, dovranno avere caratteristiche di carrabilità tali da garantire l'accesso in sicurezza ai veicoli adibiti alla manutenzione delle aree stesse ed ai mezzi di soccorso.
3. Le pavimentazioni dovranno, inoltre, essere antiscivolo e non gelive, per ambienti esterni e dovrà essere sempre garantita la totale accessibilità da parte di utenti con ridotta o impedita capacità motoria.
4. Dovrà essere assicurata adeguata illuminazione con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.
5. Nella progettazione di luoghi pubblici urbani dovrà essere posta particolare attenzione a non creare zone nascoste o poco visibili, agendo sulla conformazione degli spazi, sulla disposizione del verde e degli arredi urbani e sugli impianti di illuminazione. Ove possibile dovrà essere predisposta la video sorveglianza dei luoghi, da collegare con la rete di videosorveglianza comunale esistente.
6. Dovranno, inoltre, essere previsti opportuni dissuasori atti ad impedire l'accesso ai luoghi sede di manifestazioni pubbliche e/o in cui sia previsto un grande afflusso pedonale, da parte di mezzi non autorizzati, in conformità alla circolare "Gabrielli" del 25/05/2017.

Art. 82. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE

1. Fatte salve le indicazioni del Codice Stradale e sue successive modifiche, l'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici o di uso pubblico agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrai; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, di norma l'accesso è consentito da quelli di minor traffico.
2. L'accesso ad uno spazio tramite più passi carrai può essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interne ed esterna.
3. Non è comunque consentito aprire nuovi passi carrai lungo le strade urbane primarie, quando queste non siano attrezzate di controviali a servizio del traffico locale.
4. La realizzazione dei passi carrai per l'accesso dei veicoli agli spazi privati è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) la larghezza del passo carraio non deve essere inferiore a m 4,00 e superiore a m 6,50; possono essere consentite o prescritte larghezze maggiori in relazione ad esigenze di sicurezza del traffico, in caso di accesso carraio soggetto a traffico pesante;
 - b) la distanza del passo carraio da ogni incrocio fra strade veicolari pubbliche, misurata a partire dall'inizio della curva di raccordo fra le carreggiate che si incrociano, non deve essere inferiore a m 12;
 - c) la distanza da un altro passo carraio non deve essere inferiore a m 2; la distanza dal confine di proprietà non deve essere inferiore a 50 cm.
 - d) l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli siti ai piani seminterrati o interrati deve essere assicurato tramite:
 - i. tratto in piano lungo almeno m 4,50 da ricavare sullo spazio privato in fregio all'accesso su spazio pubblico o su altro spazio riservato ai pedoni e rampa di pendenza non superiore al 20%;
 - ii. il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Possono essere consentite deroghe alle prescrizioni precedenti in caso di impossibilità comprovata, solo se non in contrasto con le esigenze di sicurezza del traffico, subordinando eventualmente l'autorizzazione all'adozione di particolari accorgimenti, quali smussi nelle recinzioni o nei fabbricati d'angolo in caso di passi carrai vicini agli incroci e simili.
6. L'apertura di passi carrai nella cordonatura del marciapiede pubblico, ove consentita, è a cura e spese dell'edificante.
7. Non sono ammesse nuove aperture carraie di autorimesse realizzate direttamente sulla strada pubblica: i nuovi ricoveri per autoveicoli dovranno avere accesso dalle aree private interne; le autorimesse esterne staccate dalle costruzioni principali devono avere accesso solo dal cortile interno delle costruzioni principali stesse.

Art. 83. CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi e le edicole di ogni specie, da collocarsi su suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro.
2. Nei centri abitati così come delimitati ai sensi della vigente normativa stabilita dal Codice della strada, l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altri analoghi manufatti può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché siano posti in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera per la circolazione dei pedoni una zona larga non meno di m 0,90. Se dette opere fossero a ridosso di edifici con superfici finestate, tali manufatti non dovranno inficiare i rapporti aeroilluminanti naturali dei locali interessati;
3. In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a m 10 dagli incroci e a m 15 dall'inizio delle curve.
4. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico è soggetto ad autorizzazione amministrativa e ha

di norma carattere temporaneo; può pertanto essere revocato quando lo richiedano ragioni di carattere pubblico.

Art. 84. SERVITÙ PUBBLICHE E DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

1. E' facoltà del Comune, previo avviso ai proprietari e senza indennizzo, applicare o far applicare alle fronti degli edifici, o di manufatti di qualsiasi natura, targhette dei numeri civici e tabelle della toponomastica urbana; piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili, apparecchi e tabelle di segnalazione stradale, mensole di sostegno murate sui prospetti a supporto di apparecchi illuminanti per la pubblica illuminazione, ganci di ancoraggio e occhielli di sostegno di funi e cavi elettrici della pubblica illuminazione e di altri impianti tecnologici di interesse pubblico comprese le linee filoviarie e di trasporto pubblico in generale, cassette di derivazione, fotocellule, telecamere e quant'altro sia ritenuto necessario dalla civica amministrazione ai fini della sicurezza urbana, nonché altre parti tecnologiche di impianti di pubblica utilità quali sostegni per impianti di pubblici servizi, oltretché lapidi e fregi decorativi, cartelli indicatori dei pubblici servizi, orologi ed avisatori stradali ed ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione ed all'arredo degli spazi pubblici.
2. Gli elementi di cui sopra non devono compromettere la sicurezza statica dell'edificio, essere pericolosi per i pedoni né costituire barriera visiva di disturbo del traffico, non devono costituire barriera architettonica o percettiva per persone con disabilità motorie o sensoriali; devono essere inseriti in modo rispettoso dell'estetica e del decoro urbano e non creare situazioni di squilibrio luminoso.
3. Nelle nuove costruzioni, per l'attuazione di quanto sopra, il Comune può imporre ai proprietari la predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad assicurare il miglior esito funzionale ed estetico delle installazioni.
4. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di non rimuovere le cose oggetto della predetta servitù, di non sottrarre alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili. In caso di rimozione temporanea delle cose oggetto della predetta servitù per interventi manutentivi sulla porzione di edificio su cui le stesse insistono, gli oneri conseguenti saranno a carico dei proprietari dello stabile. L'eventuale rimozione e/o spostamento di impianti di pubblica illuminazione o parti di essi, dovrà essere effettuata da ditta in possesso dei requisiti necessari per operare su tale tipologia di impianti, previe prescrizioni impartite dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente.
5. La manutenzione delle installazioni di cui al comma 1 è a carico del Comune o degli altri enti o Società installatori o gestori.
6. In caso di dismissione di impianti da parte di Società che erogano o gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità (illuminazione, telefonia, etc.) la Società titolare dell'installazione o dell'impianto dismesso deve provvedere alla completa rimozione dell'impianto dismesso e degli eventuali elementi che in relazione alla dismissione dell'impianto restano privi di qualunque funzione (es pali, supporti o altro).

Art. 85. RECINZIONI

1. Recinzioni, passi carrai e rampe carraie, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono regolati dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
2. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete ed i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, devono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni e non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio dei provvedimenti edilizi, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni non possono superare l'altezza di m 2,00 negli Ambiti residenziali e m 2,50 in quelli industriali/produttivi/artigianali, a meno che specifiche norme di sicurezza regionali o nazionali non richiedano un'altezza maggiore. Negli Ambiti residenziali, verso spazi pubblici, devono essere costituite da strutture prevalentemente aperte. È ammessa la realizzazione della porzione basamentale completamente cieca con altezza massima di cm 80 dal marciapiede, se presente, o dal piano stradale. Oltre l'altezza dello zoccolo sono ammessi elementi verticali di chiusura, a condizione che la superficie aperta sia almeno pari al 50% della superficie del prospetto della recinzione, misurata dalla sommità dello zoccolo al punto più alto.
4. Le recinzioni devono allinearsi con quelle limitrofe e mantenere l'unità compositiva originaria.
5. A confine di strade prive di marciapiede, le recinzioni dei nuovi edifici devono rispettare una distanza dalla carreggiata di progetto non inferiore a m 1,50 ed avere, in corrispondenza degli incroci, uno smusso circolare di raggio non inferiore a m 2,00. In tal caso l'area dell'arretramento è computabile come superficie di urbanizzazione primaria.
6. Le recinzioni di separazione tra proprietà private possono essere realizzate in muratura piena con un'altezza massima di m 2,00 negli Ambiti residenziali e di m 2,50 negli Ambiti Produttivi, purché con aspetto decoroso, sentito nel merito il parere vincolante del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Muri, muretti, cordoli, qualora non siano realizzati in mattoni, pietra e cemento a vista, devono essere intonacati e tinteggiati.
8. In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere e armonizzare gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato.
9. Le eventuali pensiline ricavate nelle recinzioni in corrispondenza degli accessi pedonali, non potranno eccedere la superficie coperta complessiva di 6 mq e non potranno in ogni caso sporgere dal filo della proprietà. Dovranno avere altezza fuori terra non superiore a m 3,00 e non inferiore a m 2,40 misurata all'intradosso. Nel caso di tettuccio a falde l'altezza è misurata alla gronda. L'inclinazione massima prevista è pari al 30%. La pensilina dovrà sempre armonizzarsi per disegno e materiali con la recinzione nella quale è inserita e con l'estetica del fabbricato cui è asservita.
10. Le recinzioni a contatto con suoli non edificati negli Ambiti Agricoli devono essere realizzate con manufatti metallici con esclusione delle murature piene e con altezza massima pari a m 2,0.
11. Negli Ambiti Agricoli sono ammesse recinzioni dei terreni di stretta competenza, devono essere costruite solo con il legno (esclusa, quindi, ogni opera muraria), in forma e disegno appropriati alla ruralità e naturalità dei luoghi, meglio se abbinate a siepi di specie autoctone. Non devono comportare interruzioni ed impedimenti alla percorribilità di sentieri, mulattiere, ecc.
12. Esclusivamente per il contenimento di piccoli orti o animali da cortile in Ambito agricolo sono ammesse recinzioni rurali realizzate con pali in legno e rete metallica plastificata di colore verde, con altezza massima m 1,20. E' esclusa, quindi, ogni opera muraria. La superficie delle aree cintate in tal maniera non potrà eccedere i 100 mq.
13. Le eventuali recinzioni agricole non devono comportare interruzioni ed impedimenti alla percorribilità di sentieri, mulattiere, né costituire ostacolo al transito degli animali selvatici all'interno dei corridoi ecologici.

Art. 86. NUMERAZIONE CIVICA

1. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni ai sensi della legge n.1228 del 24 dicembre 1954 e del DPR n.223 del 30 maggio 1989, sulla base delle indicazioni dell'ISTAT.
2. L'assegnazione del numero civico avviene su domanda esplicita redatta su apposito modello ed è da apporsi a cura e spese del proprietario. L'Area responsabile è quella dei Servizi Generali Ufficio Anagrafe.

3. Gli indicatori numerici, esterni ed interni, da apporsi a cura e spese del proprietario, dovranno essere in materiale resistente (numero nero su fondo bianco, o carattere metallico direttamente applicato alla parete) ed essere di congrua dimensione, di norma cm.15X17.
4. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta o del cancello d'ingresso, a destra di chi guarda dallo spazio pubblico, ad una altezza visibile da tre metri di distanza e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario.
5. In luogo del numero civico, come sopra descritto, è ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne; il relativo impianto di illuminazione e le condutture devono essere applicati in modo non visibile dalla strada.
6. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di sostituzione con numeri luminosi, il proprietario ne dà immediato avviso all'Amministrazione comunale.

Art. 87. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE

1. In tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dovranno essere garantiti spazi di sosta per cicli in ragione di 0,50 mq per ogni utente potenziale dell'edificio;
2. Di questi, almeno il 50% dovrà risultare dotato di apposita copertura.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 88. INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E ABBATTIMENTO

1. Gli interventi riguardanti l'abbattimento o lo spostamento di alberi di alto e di medio fusto esistenti, così come definiti dal Codice Civile, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. Alla richiesta dovrà essere allegata impegnativa a provvedere a nuova piantumazione, redatta in carta semplice.
2. In ogni caso e salvo che non ostino impedimenti giuridici o fisici, si deve sempre procedere alla sostituzione dell'albero abbattuto.
3. In caso di assoluta necessità di abbattimento di alberi esistenti causata da pericolo, l'intervento deve essere comunque tempestivamente comunicato, in modo documentato, al Responsabile dei Servizi dell'Area che ratificherà l'intervento con procedura di urgenza, qualora lo ritenga giustificato, sentito il parere dell'Unità operativa competente.
4. Per quanto non normato nel presente Capo III, si rimanda al Regolamento Comunale per la Tutela del Verde, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/10/2016.

Art. 89. STANDARD PER LA PIANTUMAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI

1. Sui lotti interessati da interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione, verranno piantumati, contestualmente all'esecuzione delle opere edilizie, alberi di alto fusto di essenze tipiche locali o compatibili nel rispetto dello standard minimo di 1 pianta ogni 200 mq di superficie fondiaria oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi di 1,5-2 mq ogni 200 mq di superficie fondiaria.
2. Il progetto depositato dovrà fornire ampia informazione riguardo il tipo di piantumazione e la collocazione della stessa sull'area interessata dall'intervento. Parimenti le sistemazioni di tutte le aree esterne saranno descritte nel progetto allegato all'istanza originaria e saranno realizzate sulla base del titolo abilitativo relativo.

Art. 90. PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE

1. I progetti presentati al fine di conseguire il titolo abilitativo devono essere studiati in modo da rispettare gli alberi esistenti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.
2. Eventuali abbattimenti e ripiantumazioni dovranno essere previsti in sede di progetto e saranno soggetti a specifica richiesta.
3. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, sia pubblica che privata per cui resta a carico del concessionario il ripristino dei tappeti erbosi, aiuole, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. Per le relative sanzioni si fa riferimento ai Regolamenti Comunali esistenti in materia.

Art. 91. DIFESA DELLE SUPERFICI PIANTUMATE

1. Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, dovrà essere sempre garantita una fascia di rispetto di raggio 2 m calcolata dalla superficie esterna del tronco degli alberi da mantenere.
2. Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. È vietato inoltre addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per i cavi, le transenne o ripari.
3. Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere

realizzati ad una distanza minima di m 5,00 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Art. 92. POTATURA DELLE PIANTE POSTE O SPORGENTI SU AREE PUBBLICHE

1. Non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo come, ad esempio:
 - a) la potatura dei rami secchi;
 - b) la potatura della chioma degli alberi effettuata con il metodo "a tutta cima" nel rispetto della forma tipica della specie e di regola interessante rami con un diametro inferiore 5 cm;
 - c) la potatura degli alberi da frutto;
 - d) la potatura ordinaria degli arbusti qualora venga effettuata nel rispetto dei tempi di fioritura dell'arbusto stesso, e quella delle siepi, tale da favorire la conservazione della siepe stessa.
2. Nel caso in cui, per effettuare le opere di manutenzione ordinaria occorra occupare temporaneamente il suolo pubblico, prima di procedere all'intervento il proprietario dovrà ottenere regolare autorizzazione dal locale comando di Polizia Locale, comunicando il giorno previsto dell'intervento e il nominativo della ditta esecutrice, al fine di predisporre la necessaria segnaletica per la sicurezza della circolazione.
3. I proprietari di superfici verdi prospicienti spazi pubblici dovranno effettuare manutenzioni periodiche volte ad evitare che la vegetazione invada o danneggi il pubblico suolo e sottosuolo.
4. Lo scarto vegetale ottenuto dalla potatura delle piante dovrà essere smaltito secondo quanto stabilito dal regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, a cura dei proprietari.

Art. 93. PIANTUMAZIONE LUNGO LE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE

1. Lungo le nuove strade, ovvero lungo le strade esistenti possono essere piantumati filari di alberi di prima, seconda e terza grandezza nel rispetto delle vigenti norme dettate dal codice della strada e dal codice civile.
2. La collocazione della pianta dovrà essere fatta preferibilmente in un'aiuola la cui larghezza minima non potrà essere inferiore, nelle nuove strade, a m 1,20.
3. Valutazioni particolari saranno effettuate per le piante da collocare in tornelli la cui dimensione minima non dovrà essere inferiore a mq 1,50.
4. Nei lati delle strade in cui è prevista la rete di illuminazione pubblica, il filare non dovrà interferire con il cono di luce proveniente dai corpi illuminanti.

Art. 94. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO NELLE AREE URBANE

1. Nella piantumazione degli alberi di alto fusto nelle aree urbane vanno osservate le seguenti distanze minime dai fabbricati o dai manufatti:
 - a) distanza minima dagli edifici: deve essere rispettato il sesto d'impianto dell'albero;
 - b) distanza minima dalle recinzioni: m 3,00;
 - c) distanza minima dai condotti di urbanizzazione: m 5,00;
 - d) distanza minima tra alberi: sarà calcolata nel rispetto della tipologia dell'essenza in funzione dello sviluppo prevedibile.
2. Nel progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere documentata la compatibilità tra interventi di piantumazione e interventi di urbanizzazione.
3. In caso di formazione di giardini pensili dovrà essere garantita una coltre di terreno dello spessore di 80 cm per la messa a dimora di alberature o di cm 40 per i sistemi di verde estensivo.

Art. 95. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO DOCUMENTALE

1. I parchi pubblici urbani ed i giardini pubblici di interesse storico e documentale sono curati dagli Enti preposti per assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizioni di decoro, sicurezza e valorizzazione.
2. Ogni intervento edilizio previsto negli ambiti sopra descritti, deve perseguire l'obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l'impianto e i singoli manufatti. A questo scopo la conoscenza storica e botanica dei luoghi costituisce supporto indispensabile.
3. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili con la salvaguardia delle specie arboree.

Art. 96. ORTI URBANI

1. Negli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentita la formazione di coperture stagionali a protezione delle colture degli orti senza la richiesta di titolo abilitativo. Le stesse potranno avere un'altezza interna massima di cm 100, con rapporto di copertura non superiore al 20% del terreno pertinenziale. Il telaio costituente la protezione dovrà essere mobile, in legno o in acciaio e la copertura dovrà essere trasparente.
2. Qualsiasi copertura di proporzioni, foggia e superficie eccedente i parametri suesposti sarà considerata "opera pertinenziale minore" e come tale soggetta ad autorizzazione amministrativa.

Art. 97. ALLEVAMENTO DI ANIMALI IN AMBITI NON AGRICOLI

1. Sul tema si rimanda ai disposti del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25/07/2013.

Art. 98. PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Il Comune di Corno Giovine, coerentemente con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378 – "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", in attuazione del quadro normativo del PTCP e del PTR, dello strumento urbanistico generale vigente, attua e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell'economia e delle pratiche costruttive tradizionali.
2. Tale patrimonio è rappresentato dagli insediamenti agricoli, edifici, costruzioni, strutture e manufatti rurali presenti sul territorio comunale realizzati tra il XVIII e XIX secolo, ove è rintracciabile un'uniformità delle medesime caratteristiche tipologiche, materiche, costruttive e funzionali.
3. Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 99. SENTIERI

1. È fatto obbligo ai proprietari frontisti di tenere puliti e praticabili i sentieri poderali ed interpoderali di loro competenza ed i percorsi all'interno delle aree prative o boschive del territorio.
2. I fossi e le cunette delle strade poderali, vicinali o comunque transitabili, devono essere mantenuti sfalciati e sgombri da qualsiasi impedimento al corretto deflusso dell'acqua, dai frontisti.

Art. 100. TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.
2. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
3. Si richiamano a tal proposito i disposti del Regolamento Regionale n°7/2017 sull'invarianza idraulica.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 101. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico sono di competenza degli enti proprietari e/o gestori.
2. Ogni unità immobiliare dev'essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo.
3. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.
4. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
5. Chi intende derivare e utilizzare a qualsiasi uso le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o con derivazione da corso d'acqua superficiale) è tenuto ad acquisire la necessaria concessione amministrativa e a pagare annualmente il canone demaniale corrispondente all'utilizzo concesso, così come stabilito dal Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'uso delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua, in attuazione della L.R. 26/2003 - art. 52, comma 1".
6. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria negli edifici plurifamiliari o comunque costituiti da una pluralità di unità immobiliari con unica utenza idrica, l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (ossia "conta-litri", uno per unità immobiliare), così da poter eventualmente garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
7. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti in caso di rifacimento dell'impianto idro-sanitario, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche, che devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
8. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 6 e 7 vanno applicati a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 102. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Gli edifici devono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate (nere/grigie), dei liquami.
2. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue domestiche debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. A tal proposito si farà riferimento al Regolamento Regionale 24 marzo 2006, N. 3 - Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
3. Per tutte le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la rete di scarico esterna ai fabbricati dovrà essere sdoppiata tra collettori delle acque meteoriche e collettori delle acque nere/grigie, al fine di favorire l'attuazione dei disposti del Regolamento Regionale 7/2017 sull'invarianza idraulica.
4. I liquami, gli oli esausti, le acque usate e le acque di scarico industriale, non assimilate a quelle domestiche, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006).

Art. 103. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Tutti i nuovi fabbricati composti da più di quattro unità immobiliari devono disporre di un locale destinato a deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici destinato esclusivamente ad accogliere contenitori dei rifiuti solidi urbani. Il locale potrà essere contenuto all'interno dell'edificio o essere realizzato all'esterno del corpo principale, ma dovrà essere facilmente raggiungibile anche da persona con difficoltà motorie.
2. La configurazione del locale immondezzaio dovrà rendere agevole anche la rimozione dei rifiuti.
3. Tali locali, interni o esterni al fabbricato, dovranno in ogni modo rispettare le seguenti dimensioni e caratteristiche:
 - a) altezza minima di m 2,00 e superficie non inferiore ai mq 6,00;
 - b) porta metallica a tenuta non inferiore a m 1.00x2.10;
 - c) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile;
 - d) ventilazione naturale con rapporto aerante 1/6 o forzato continuo in ragione di 6 Volumi/ora;
 - e) allacciamento ad una presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio, scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio;
 - f) accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina e antinsetto;
 - g) posizionamento ad una distanza minima dai locali di abitazione di 10 metri, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata.
4. È vietato l'inserimento di canne a caduta per i rifiuti e, nel caso di edificio esistente dotato di tale manufatto, lo stesso dovrà essere definitivamente sigillato.
5. È consentito collocare i rifiuti, in attesa della loro rimozione da parte dell'organismo competente, in un'apposita struttura da collocarsi a livello della recinzione, con accesso diretto dall'esterno. Tale vano, non dovrà in alcun modo sporgere dalla stessa, potrà raggiungere l'altezza massima prevista in gronda per la copertura degli ingressi pedonali, con tetto piano e dovrà inoltre essere dotata di copertura per evitare il dilavamento della pioggia.
6. È obbligatorio collocare qualsivoglia rifiuto entro appositi contenitori ed è pertanto vietato accatastare alla rinfusa gli scarti entro la proprietà privata.

Art. 104. DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati

dalla legislazione vigente in merito (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008).

2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per norma.
3. Al fine di limitare l'inquinamento elettromagnetico si fa riferimento ai disposti del D.M. 381/98 e successive modifiche ed integrazioni. Per ridurre l'inquinamento elettromagnetico interno (frequenza 50Hz), è opportuno l'impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.
4. Qualora non sia possibile realizzare cabine di trasformazione dell'energia elettrica interrate, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle N.T.A. di P.G.T.. Le stesse sono soggette a Permesso di costruire o S.C.I.A.
5. Parimenti, manufatti di pari dimensione contenenti impianti tecnologici di altra natura, ma di servizio comune ad uno o più stabili, saranno soggetti a Permesso di costruire o S.C.I.A. e dovranno uniformarsi alle indicazioni stabilite dalle N.T.A.
6. Contenitori di piccola dimensione, destinati a scopi simili, potranno essere collocati sulla recinzione onde consentire in ogni momento la possibile ispezione dell'Ente proprietario, ma dovranno essere contenuti nella recinzione stessa e non sporgere né in altezza né dal profilo su suolo pubblico. Dovrà essere rispettato quanto indicato dal Codice della strada in tema di sicurezza per la viabilità.

Art. 105. DISTRIBUZIONE DEL GAS

1. Il sistema di distribuzione del gas si compone delle condotte di distribuzione, delle cabine di prelievo del gas, delle cabine di riduzione e degli impianti per la derivazione d'utenza (allacciamenti).
2. Al fine di minimizzare il consumo di suolo, l'estensione della rete di distribuzione in aree in cui questa non è presente e la sostituzione di porzioni di rete esistenti dovranno essere preferibilmente effettuate all'interno delle fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti.
3. Il gruppo di misura installato a valle della derivazione d'utenza (contatore) dovrà essere installato, all'interno di appositi manufatti di alloggiamento, esternamente al fabbricato, in posizione accessibile dall'esterno, di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico.
4. La rete e gli impianti di distribuzione del gas sono di competenza dei gestori titolari. L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento.
5. I fabbricati, ad esclusione dei magazzini e ricoveri attrezzi, devono essere allacciati alla rete di distribuzione del gas qualora non soddisfino le esigenze e obblighi derivanti dall'uso previsto attraverso altra fonte di approvvigionamento di energia a norma di legge per il riscaldamento, la produzione di acqua calda e la cottura.

Art. 106. INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

In attuazione del D.Lgs 192/2005 così come modificato dal D.Lgs 48 del 2020, negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

- 1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

- 2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;
- b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
- 1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio;
 - 2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
- c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
- d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
- e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
- 1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o 2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
- f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:
- 1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
 - 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d) , siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
 - 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
 - 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
 - 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

Art. 107. PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 387/03 la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili devono essere soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione (Provincia).
2. Nel caso della presenza di reti di teleriscaldamento e /o teleraffrescamento a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti.
3. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui

all'Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i.. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio

Art. 108. TELECOMUNICAZIONI

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/GPRS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Lombardia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003.

Art. 109. ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E NEGLI SPAZI PRIVATI

1. In contrasto all'inquinamento luminoso è obbligatorio nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a riqualificazione, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. In caso di installazione di corpi illuminanti a pavimento saranno dunque permessi i sistemi che proiettano il fascio in maniera radiale e vietati i fari che puntano direttamente verso la volta celeste.
2. Gli impianti già esistenti e non conformi, dovranno essere regolarizzati in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 110. PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Le aree libere inedificate a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
2. I fronti degli edifici visibili da spazi pubblici dovranno soddisfare le esigenze di decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche, quali, a titolo esemplificativo, i contorni delle aperture, le fasce marcapiano, quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.
3. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valenza storico- ambientale, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.
4. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o piazze e per i quali sorga la necessità

di assicurare armoniche prospettive, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici.

5. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di buona conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie e dagli eventi.
6. Parimenti i muri di recinzione, le recinzioni trasparenti nonché i piccoli manufatti pertinenziali dovranno rispettare quanto dettato al comma precedente.
7. Se le condizioni delle facciate, delle recinzioni o delle pertinenze visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco può imporre al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori.
8. Se il costo dell'intervento pubblico non verrà rimborsato entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale della spesa alla parte interessata, l'Amministrazione recupererà le somme coattivamente, secondo la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n.639.
9. Nel caso di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'A.C. può imporne l'eliminazione mediante la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione a carico di chi costruisce il nuovo edificio.

Art. 111. FACCIE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Fatte salve le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del P.G.T., i muri di nuova costruzione o rinnovati dovranno essere sempre intonacati o comunque rifiniti con materiali di rivestimento adeguatamente scelti in funzione delle caratteristiche ambientali del contesto in cui si trova l'oggetto dell'intervento.
2. Nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito residenziale del vecchio nucleo" è prescritta l'esecuzione sul prospetto fronte strada di una zoccolatura in intonaco tinteggiato a contrasto o in cemento martellinato o graniglia liscia o martellinata, o in pietra naturale (a levigatura media o fiammata/spazzolata o bocciardata ma tassativamente non lucida) onde favorire le operazioni di pulizia e mantenere i caratteri architettonici e tipologici del centro storico.
3. Nelle opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino interventi su facciate di edifici storici, ancorché non vincolati, i progetti dovranno mirare alla conservazione e alla valorizzazione degli elementi architettonici peculiari nonché delle tracce delle stratificazioni (lesene, marcapiani, archi in muratura, catene, piattabande, rivestimenti in pietra, bugnati, architravi o puntoni lignei, targhe, lapidi, iscrizioni, formelle, statue, ecc. ...) al fine di tramandare la testimonianza culturale in essi contenuta.

Art. 112. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. I pluviali discendenti sul suolo pubblico, saranno inseriti nel muro, nella parte inferiore, con innesto da ricavarsi ad una altezza di non meno di 3,00 m dal piano del marciapiedi. Per motivi igienici e di decoro è in ogni caso fatto assoluto divieto di allacciare la rete di scarico a servizio dei fabbricati con i pluviali che dovranno unicamente assolvere al compito di allontanare le acque meteoriche.
2. Qualunque oggetto fisso deve essere arretrato di almeno 20 centimetri dal filo del marciapiede esterno.
3. Nell'ambito Residenziale del Vecchio Nucleo le tipologie di balconi e cornicioni dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.
4. I davanzali e le soglie dovranno essere dotati di apposita scanalatura rompigoocia sul lato

inferiore; nel perimetro dell'“Ambito residenziale del vecchio nucleo” è vietato l'uso di marmi lucidi per la formazione di rivestimenti di facciata, soglie, copertine, inserti o davanzali.

5. Le ringhiere ed i parapetti di balconi, poggiali, terrazzi, finestre, portefinestre, scale devono avere altezza conforme alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e, qualora realizzate con elementi metallici o comunque traforati, presentare una maglia tale da non consentire l'agevole arrampicamento o attraversamento. I parapetti dovranno essere resistenti allo sfondamento.
6. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso pubblico (anche se di proprietà privata) non devono presentare sporti aggettanti puntuali maggiori di cm 5 al di sotto della quota di m. 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio (quota zero 0,00), anche in mancanza di marciapiede.
7. Gli sporti aggettanti debbono essere posti ad un'altezza di m 4,00 dall'eventuale marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di m 4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale, misurata in corrispondenza del punto più basso del profilo degli elementi aggettanti e loro sostegni.
8. Gli sporti aggettanti non debbono mai protendersi sul suolo pubblico oltre m 1,20 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiedi sottostante.
9. Porte, persiane o gelosie che si aprono su strada o marciapiede ad un'altezza inferiore a ml 2,10 dal marciapiede devono avere apertura scorrevole.
10. E' ammesso il rivestimento a cappotto delle pareti prospettanti su suolo pubblico, in sporgenza rispetto al filo della facciata, unicamente su strade o piazze comunali (è invece vietato su strade provinciali) e fino ad un massimo di 14 cm di sporgenza complessiva; tale installazione sarà autorizzata solo se la facciata pre-esistente non presenta elementi di pregio architettonico meritevoli di tutela e se l'installazione del maggior spessore di facciata non intralci la pubblica circolazione, con particolare riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 113. ALLINEAMENTI

1. È consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:
 - a) quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante; in tal caso l'altezza del nuovo edificio potrà superare quella dell'edificio preesistente nel rispetto dell'altezza massima (H max) raggiungibile nelle varie zone;
 - b) quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici costituenti un unico organismo architettonico;
 - c) quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione registrata e trascritta) per costruire a confine o in aderenza: in questo caso la convenzione deve contenere l'impegno da parte del confinante che non edifica per primo a costruire sul proprio terreno esclusivamente sul confine in aderenza all'edificio del vicino ed in armonia con le caratteristiche architettoniche del medesimo;
 - d) lungo le vie pubbliche nell'ambito delle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come “Ambito residenziale del vecchio nucleo” in caso di pre-esistente edificazione a cortina continua;
2. Nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come “Ambito residenziale del vecchio nucleo” in caso di ristrutturazione di edifici prospettanti sulla pubblica via è prescritto il mantenimento della cortina edilizia, cioè dell'allineamento dei fabbricati lungo la pubblica via. Nelle medesime zone, in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di corpi edilizi fiancheggiati da edifici facenti parte della cortina edilizia, è prescritto l'allineamento del nuovo fabbricato lungo la cortina stessa.

Art. 114. PIANO DEL COLORE

1. Il comune di Corno Giovine non è dotato di Piano del Colore, ossia non si è inteso selezionare una gamma precostituita di tinte da impiegare. Tuttavia sono cogenti le seguenti disposizioni.
2. Per quanto concerne le tinte per la finitura delle facciate degli edifici e dei muri di recinzione è consentito l'impiego dei "colori della terra", cioè le sfumature del giallo, dell'ocra, del "terra di Siena", del marrone chiaro, del "rosso mattone", del rosa, del verde chiaro. Tra i "non colori" è ammesso l'uso del bianco e del grigio chiaro, mentre il grigio scuro è da impiegarsi solo per limitati elementi decorativi destinati a formare fasce a contrasto (cornicioni, lesene, zoccolature, sotto-gronda). Sono assolutamente vietate tutte le sfumature del blu scuro, del viola, del verde scuro e l'uso del nero.
3. Tinteggiature parziali, uso di materiali o colori differenti sui fronti dello stesso edificio sono ammessi quando facciano parte di un disegno coerente di facciata.

Art. 115. COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Nel caso di interventi di nuova costruzione o comunque di rifacimento della copertura dell'edificio:
 - a) le gronde delle porzioni del medesimo fabbricato aventi pari numero di piani e disposti in cortina edilizia verranno allineate, ove ciò non osti con le prescrizioni di zona, e realizzate con uguali sagome, colori e materiali.
 - b) Nel caso di impiego di abbaini questi dovranno essere realizzati con il fronte arretrato di almeno 1,00 m rispetto al filo della facciata
2. Nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito residenziale del vecchio nucleo" è prescritto il rispetto delle seguenti norme:
 - a) le gronde, i pluviali, e la lattoneria in genere potranno essere realizzati unicamente in lamiera di rame o in lamiera preverniciata color testa di moro;
 - b) Le coperture dovranno essere a falda ed il manto di copertura sarà limitato ai coppi in cotto o a tegole di altro materiale che tendano a riprodurre i caratteri cromatici e la superficie della copertura in coppi;
3. Le gronde e i pluviali in materiale plastico sono consentiti esclusivamente negli interventi ricadenti negli ambiti agricoli e negli ambiti produttivi.

Art. 116. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Con riferimento ai sistemi adottati per l'illuminazione esterna, gli stessi devono:
 - a) conseguire l'obiettivo del risparmio energetico e di massima sicurezza sia attiva ("vedere") che passiva ("essere visti");
 - b) essere conformi alla normativa in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso, fatte salve le esclusioni ivi previste.
2. Gli impianti di illuminazione esterna devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici possono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura, prevedendo lo spegnimento parziale, totale, o la diminuzione della potenza entro le ore 24.00.

Art. 117. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE

1. È definito intercapedine il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale

- di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante. Essa ha la funzione di fornire aerazione e illuminazione diretta e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché di consentire l'accesso a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. È consentita la realizzazione di griglie di aerazione di intercapedini anche fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni ed anche inferiormente al suolo pubblico, previa stipula di apposito atto di convenzione.
 3. Le intercapedini dovranno essere protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli con fori antitacco, ispezionabili, praticabili e che non costituiscano barriera architettonica; il fondo delle intercapedini dovrà essere dotato di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
 4. La costruzione delle intercapedini è subordinata a S.C.I.A.. La manutenzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari.

Art. 118. INSTALLAZIONE DI UNITÀ ESTERNE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

1. È fatto divieto di collocare all'esterno le caldaie per il riscaldamento e/o per la produzione d'acqua calda sanitaria senza opportuna schermatura. Potranno essere collocati all'esterno unicamente i componenti degli impianti tecnologici che per natura e funzione non potrebbero funzionare all'interno (es. unità esterne condizionatori e pompe di calore, collettori solari per la produzione di Acqua Calda Sanitaria, Pannelli fotovoltaici, Unità di evaporative di sistemi HVAC – Climatizzazione ambientale, sonde climatiche ...). Nella collocazione delle componenti esterne degli impianti dovrà essere sempre garantito un armonico inserimento progettuale che miri alla mitigazione dell'impatto visivo, specialmente se l'edificio risulta visibile dalla pubblica via.
2. I terminali esterni degli impianti di condizionamento fissi ad espansione diretta possono essere installati sulle coperture dei fabbricati purché non visibili da spazi pubblici.
3. La posa a sporgere oltre il filo della facciata delle unità esterne dei climatizzatori è ammessa soltanto sui prospetti secondari non direttamente prospicienti su spazi pubblici e non visibili da detti spazi pubblici e all'interno dei balconi.
4. Laddove sia inevitabile, per comprovata impossibilità tecnica, l'installazione su facciate principali o su facciate lungo strada l'impianto dovrà essere del tipo "privo di unità esterna" e quindi dotato unicamente di una coppia di griglie di aerazione che dovranno essere dipinte del medesimo colore della facciata e sistemate di norma in copertura e comunque ad una altezza di almeno metri 3 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno 6 metri se su spazi pubblici. Per quanto concerne le espulsioni a parete degli impianti di climatizzazione dovrà essere richiesta deroga ai sensi dell'art. 3.0.0 del vigente regolamento locale d'igiene; il posizionamento delle griglie e/o delle bocchette di espulsione dovrà rispettare quanto previsto nel prospetto 4 inserito nelle norme UNI-CIG 7129 parte 3 art. 4.4 (per apparecchi da 4 KW a 7 KW) .
5. Per tutti gli interventi sopra descritti dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla relazione asseverata, l'approvazione dell'assemblea condominiale o, in mancanza di costituzione di condominio, l'approvazione delle proprietà presenti nello stabile interessato.

Art. 119. INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE E SATELLITARI

1. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche sui prospetti dei fabbricati in posizione visibile dal piano strada delle pubbliche vie; è vietata l'installazione sulla faccia esterna dei parapetti dei balconi, sui comignoli, nei giardini e nelle aree cortilizie.
2. Le antenne devono essere collocate preferibilmente sulla copertura degli edifici possibilmente sul lato opposto alla pubblica via; qualora tale posizionamento non sia tecnicamente possibile, l'antenna andrà sistemata ad una distanza del filo di gronda tale da non essere visibile dal piano strada e comunque senza che abbia a sporgere dal colmo del tetto.

3. L'antenna, che sarà installata nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti, dovrà avere un diametro massimo di cm.100 per l'impianto collettivo, e di cm.80 per l'impianto singolo relativo ad un edificio unifamiliare.
4. Nel caso di installazione non conforme alle prescrizioni del presente regolamento, previa diffida, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'antenna. In caso di inadempienza, trascorsi trenta giorni dalla diffida, provvederà alla rimozione la Pubblica Amministrazione, a spese dell'interessato.
5. Laddove non sia possibile rispettare le prescrizioni dei commi precedenti si potranno formulare proposte tecniche alternative da valutare come pre-progetto, cui seguirà formale istanza per il rilascio di autorizzazione amministrativa.
6. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, prima della presentazione di istanza di autorizzazione dovrà essere conseguita autorizzazione paesaggistica.
7. Per tutti i fabbricati di nuova costruzione, plurifamiliari o comunque costituiti da plurime unità immobiliari, è fatto obbligo l'installazione di impianti di ricezione dei segnali TV di tipo centralizzato (unica antenna per tutte le unità immobiliari).

Art. 120. SERRAMENTI E GRIGLIE DI SICUREZZA

1. Il ripristino dei serramenti esistenti o la loro sostituzione, anche in diverso materiale, mantenendo però l'aspetto originale non richiedono autorizzazione, trattandosi di manutenzione ordinaria, comunque soggetta all'eventuale regolamento condominiale.;
2. Nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito residenziale del vecchio nucleo" è prescritto il rispetto delle seguenti norme:
 - a) Oscuranti con persiane o antoni (vietato l'uso di avvolgibili e tapparelle per interventi superiori alla manutenzione straordinaria);
 - b) infissi con telaio non lucido;
 - c) vetri non specchiati;
3. Qualsiasi sostituzione di serramenti con altri aventi caratteristiche diverse, potrà essere effettuata solo unitariamente per tutta la facciata interessata e non su iniziativa singola.
4. Le griglie di sicurezza dovranno essere di uguale fattura anche se interessanti proprietà differenti dello stesso fabbricato.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle N.T.A. del P.G.T. i serramenti situati al piano terreno degli edifici dovranno essere posti in opera in modo che, nella configurazione di massimo ingombro non presentino alcun oggetto dalla linea della facciata prospettante su spazi pubblici o su strade private aperte al pubblico transito.
6. Le porte dei box fronteggianti la pubblica via dovranno inderogabilmente avere il paramento esterno riproducente l'estetica del legno naturale o verniciato non lucido.

Art. 121. INSEGNE E TENDE SOLARI

1. Nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito residenziale del vecchio nucleo" sono vietate le insegne auto-luminescenti filiformi, scatolate e a cassetto illuminato. Pertanto sono consentite unicamente le insegne di tipo "opaco", piane o traforate (metalliche, plastiche o lapidee) con illuminazione a luce diretta o con caratteri retro illuminati che in ogni caso non dovranno provocare abbagliamento.
2. L'esposizione verso la pubblica via di una insegna è soggetta ad autorizzazione amministrativa.
3. I progetti relativi a nuovi edifici e i progetti che contemplino l'apertura di nuove vetrine o la variazione delle vetrine esistenti, dovranno prevedere l'inserimento delle insegne, nel rispetto di quanto dettato dal Codice della strada, in appositi spazi contenuti nelle dimensioni previste per le vetrine.

4. Parimenti le tende solari nelle nuove costruzioni dovranno essere realizzate in modo che, aperte o chiuse, esse siano comprese all'interno dei contorni di ogni singola luce di vetrina.
5. Quando aperte dovranno avere le dimensioni e la sporgenza stabilite dal provvedimento autorizzativo e dovranno essere arretrate almeno di cm 20 dal filo esterno del marciapiede ovvero dalla corsia veicolare.
6. L'apposizione di tende solari a sporgenza è di norma vietata nelle strade non pedonali prive di marciapiede; potranno tuttavia essere assentite localmente, rispettando le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. Tutte le tende parasole dovranno essere realizzate in tessuto o telo plastificato leggero con colorazioni coordinate in modo armonico con quelle dell'edificio e delle sue finiture.
8. Nei casi di nuova installazione e/o sostituzione dell'esistente la sporgenza rispetto ad aree pubbliche, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, non deve essere superiore alla larghezza massima del marciapiedi e l'altezza dallo stesso non deve essere inferiore a m 2,50 per le parti fisse ed a m 2,20 per le parti mobili.
9. Per le tende solari dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza delle stesse non dovrà superare i cm 80.
10. Nelle realtà condominiali, o in particolari contesti, soprattutto di tipo omogeneo (come insediamenti "a schiera") dovrà essere salvaguardata una omogeneità morfo-tipologica, garantendo l'omogeneità di materiali, forme, dimensioni, altezze, colore e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghi manufatti all'interno del medesimo contesto.
11. Sono fatte salve le normative di settore e/o della normativa civilistica.

Art. 122. TARGHE

1. Si definisce "targa" il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm 40 x 30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, devono essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono ammesse aggregazioni di targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia che occupi al massimo una superficie pari a cmq 270 e comunque pari a cm 30 x 90 (b x h), come dimensione massima ammissibile. Qualora per dimostrate necessità fosse necessario superare le dimensioni indicate eventuali deroghe possono essere autorizzate previo parere della commissione edilizia.
4. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a cm 3,00; tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe possono essere eseguite in materiali quali ottone, pietra o plexiglass trasparente/satinato, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
8. Le targhe non possono in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dalle targhe.
9. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati se di pregio storico-culturale.
10. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
11. È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno ("aperte") nel caso di mancata idonea

posizione, da dimostrare.

Art. 123. CARTELLI PUBBLICITARIE/O SEGNALATORI

1. Entro un raggio di 50m dagli Edifici di interesse Storico e monumentale e nelle zone sottoposte a vincolo ambientale è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari autoportanti. È altresì vietato affiggere manifesti direttamente a parete in tutto il territorio comunale: si potrà usufruire degli spazi predisposti a tale scopo. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità dovrà ottemperare quanto disposto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ai cartelli pubblicitari e agli altri mezzi pubblicitari luminosi e non, ubicati fuori dai centri abitati, in zona non ricadente nella casistica precedente si applicano le disposizioni stabilite dal Codice medesimo e dal suo regolamento esecutivo ed attuativo.
3. Gli impianti di pubblicità esterna, impianti accessori compresi, saranno subordinati agli edifici per dimensione, sistemazione, materiale, colore e struttura: non potranno coprire elementi strutturali di primaria importanza o intersecarli.
4. Sono vietati l'accumularsi di impianti di pubblicità esterna, l'uso di colori violenti, le luci intermittenti. Nastri con scritte variabili o immagini luminose proiettate potranno essere autorizzati solo in determinati contesti, previo parere della vigilanza urbana, ove sia assicurata la loro ininfluenza sulla sicurezza della viabilità.
5. Non è possibile apporre pubblicità esterna su recinzioni, ponti, balconi o simili, alberi, muri di spalla e di sponda nonché sui camini.
6. È vietata l'applicazione di cartelli pubblicitari sui tetti a falde. Sarà possibile collocare cartelli oltre la linea di tetto piano di fabbricati più alti di metri 12.
7. E' consentita l'installazione di totem pubblicitari alle seguenti condizioni:
 - Ad esclusione degli ambiti residenziali del vecchio nucleo, di recente edificazione e di completamento e degli ambiti agricoli;
 - Con posa esclusivamente su suolo privato o privato aperto al pubblico;
 - Con superficie di ciascuna faccia (prospetto) non superiore a 10 mq;
 - A distanza non inferiore a 1,50 m dal margine della carreggiata;
 - Previa approvazione della Polizia Locale;
8. In tutte le zone del territorio comunale le insegne a bandiera sono consentite solo ed esclusivamente per attività di interesse pubblico, quali farmacie, Ospedali, Carabinieri, Polizia, Forze armate, Vigili Urbani, Pronto soccorso, VFF, Telefoni e Wi-Fi pubblici, rivendite di tabacchi; esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) sporgenza massima di cm.80 dalla facciata e comunque devono rientrare di almeno cm.10 dal lato strada del marciapiede;
 - b) altezza superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede o a metri 4,50 dal piano stradale nelle strade prive di marciapiede;

Art. 124. MURI DI CINTA

1. Si richiamano le disposizioni di cui al precedente paragrafo "Recinzioni", "Facciate degli edifici..." e "Piano del Colore".
2. I muri, le ringhiere e recinzioni prospettanti su spazi pubblici devono essere adeguatamente inseriti nel contesto ambientale per forme, materiali, dimensioni e colori.

Art. 125. BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. Ogni intervento su edifici o parti di essi vincolati ai sensi del titolo II del Dlgs 42/2004 (T.U. Beni

Culturali) deve garantire il rispetto e la conservazione degli elementi che nel loro complesso costituiscono oggetto di tutela.

2. Tali interventi sono soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente.

Art. 126. CIMITERI

1. Sul tema si rimanda ai disposti del R.R. 6/2004 e s.m.i. e al P.R.C.C. (Piano Regolatore Cimiteriale Comunale) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2020.

Art. 127. PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.

Capo VI - Elementi costruttivi

Art. 128. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Tutte le tipologie di intervento, comprese le sistemazioni esterne ai fabbricati dovranno fare riferimento alle norme stabilite per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla L.13/89, alla L.R.6/89 e relative circolari, rispettandone i contenuti.
2. Le deroghe ammesse in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono quelle previste dalla legislazione vigente, in particolare relativamente a:
 - a) locali tecnici, il cui accesso è riservato ai soli addetti;
 - b) edifici o spazi esistenti nei quali sia dimostrata l'impossibilità tecnica di intervento in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche a causa di problemi strutturali o impiantistici;
 - c) edifici soggetti a vincolo di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel caso in cui le opere costituiscano pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato.

Art. 129. SERRE BIOCLIMATICHE

1. Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con il fabbricato principale avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici.
2. È consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale.
3. In nessun caso la Serra Bioclimatica dovrà inficiare il rispetto del prescritto rapporto aeroilluminante naturale diretto dei locali abitabili cui è attigua.
4. Come disposto dalla Legge Regionale 39/2004, Art. 4 Comma 4, per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.
5. Ai sensi dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1216 del 10 gennaio 2014, tali volumi non sono computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:

- La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata;
 - La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all'Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata;
 - La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
 - La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
 - La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.
 - Sia approvata preventivamente dalla commissione per il paesaggio territorialmente competente;
6. Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie.
7. La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile e della mappa al catasto terreni.

Art. 130. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA DA FONTI RINNOVABILI

1. Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare parte del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile.
2. Per determinare il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si possono seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6, riepilogate nella tabella:

Superficie lorda dell'abitazione	$S < 50 \text{ mq}$	$50 \text{ mq} \leq S < 120 \text{ mq}$	$120 \text{ mq} \leq S < 200 \text{ mq}$	$S \geq 200 \text{ mq}$
Fabbisogno specifico [MJ/mq*giorno]	0,314	0,262	0,21	0,157

3. Le tecnologie sfruttabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:
 - a) Collettori solari: piani vetrati o a tubi evacuati: devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione: gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere tassativamente posizionati all'interno degli edifici; nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. È comunque vietato posizionare il serbatoio di accumulo in copertura a vista.
 - b) Sistemi geotermici
 - c) Pompe di calore a bassa entalpia

Art. 131. IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – Art. 11 comma 1 e Allegato 3, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = \frac{1}{K} \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017

2. Sono classificabili le seguenti tipologie di Impianti fotovoltaici:
 - a) *"Impianto Completamente integrato innovativo"*: impianto con pannelli sostitutivi del manto di copertura, senza alcuna modificazione di sagoma;
 - b) *"Impianto Parzialmente Integrato"*: impianto installato sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici medesimi e i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi: tale intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica se ricadente in zona vincolata;
 - c) *"Impianti non integrati"*: impianti installati su supporti stand-alone o mobili, comunque non adiacenti a strutture edilizie.
3. Per quanto concerne le modalità di installazione:
 - a) nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito residenziale del vecchio nucleo" l'installazione di pannelli fotovoltaici potrà essere eseguita con la tecnologia dei pannelli "completamente integrati innovativi" o "parzialmente integrati";
 - b) in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'installazione di impianti fotovoltaici è categoricamente esclusa su tutti gli edifici di interesse storico e monumentale.
 - c) nelle zone urbane individuate dal Vigente P.G.T. come "Ambito di Recente edificazione e di Completamento" e come "Ambiti di trasformazione a destinazione residenziale" è vietata l'installazione di "impianti non integrati";
 - d) Negli ambiti Agricoli e Produttivi, oltre alle modalità di installazione "Completamente integrato innovativo" e "Parzialmente Integrato" è possibile realizzare "impianti non integrati".
 - e) In tutto il territorio comunale è fatto divieto di installare impianti fotovoltaici a terra.

Art. 132. CORTILI

1. Le corti e i cortili devono essere accessibili dallo spazio pubblico anche da parte degli automezzi per consentire interventi di emergenza secondo le modalità e i dimensionamenti imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.
2. Nei cortili esistenti, gli interventi che superino il concetto di normale manutenzione ordinaria dovranno avere carattere unitario.
3. In ossequio ai disposti del R.R. 7/2017 e s.m.i., si evidenzia che sono sottoposti ai principi di invarianza idraulica tutti gli interventi di pavimentazione di spazi scoperti di superficie superiore a 150 mq o inferiore a 150 mq qualora facenti parte di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione\ricostruzione, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

Art. 133. PATII

1. Si definisce patio lo spazio, interno all'edificio, preordinato alla ventilazione e alla illuminazione degli ambienti abitabili su di esso affacciatisi, senza comunicazione diretta con lo spazio esterno.
2. Non è ammissibile la presenza di patii in edifici che si sviluppino su più di due piani.
3. Il patio non potrà avere superficie inferiore ad 1/6 della superficie delle pareti che lo delimitano.

Art. 134. CAVEDI

1. È vietata la formazione di cavedi sui quali far affacciare locali destinati ad abitazione.
2. L'aerazione tramite cavedio potrà prevedersi per ottenere il necessario riscontro d'aria. Sullo stesso, realizzato nelle modalità previste dal vigente Regolamento locale di Igiene, potranno affacciarsi esclusivamente bagni, scale, corridoi, ripostigli e cantine. È consentita la formazione di cavedi tecnici per il contenimento dei condotti tecnici verticali dell'impiantistica.

3. Essi dovranno comunque essere dotati di tiraggio naturale o meccanico al piede dell'edificio e al colmo del tetto nonché di passaggio agevolato per consentire interventi tecnici di riparazione e di pulizia.

Art. 135. SOPPALCHI

1. La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie del locale ed all' altezza delle parti sia inferiori che superiori.
2. L' altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2.10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.
3. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
4. Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio tecnico; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.
5. Non è ammesso comunque l'utilizzo del soppalco sia nelle parti sottostanti che soprastanti, se non in conformità dei requisiti di cui al capitolo 4 del regolamento locale d'igiene, per quanto riguarda la destinazione d' uso dei locali ivi indicati, ad eccezione dell'altezza.
6. Il soppalco senza permanenza di persone, con altezza insufficiente, potrà essere destinato a deposito.

Art. 136. LOCALI SOTTOTETTO

1. Ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i., art. 63, comma 1-bis, si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
2. I locali sottotetto costituiscono volumetria nei casi stabiliti dalle N.T.A. del P.G.T. e potranno essere oggetto di recupero secondo le modalità e le casistiche previste dalla L.R. 12/05, Titolo IV, Capo I, artt. 63-65.
3. Se in possesso dei requisiti richiesti dal vigente regolamento di Igiene, potranno essere destinati ad abitazione, previa verifica della compatibilità urbanistica.
4. In assenza dei requisiti igienici di abitabilità gli stessi potranno essere destinati solo a vano di deposito o ripostiglio.

Art. 137. LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

1. I locali interrati e seminterrati costituiscono volumetria nei casi stabiliti dalle N.T.A. di P.G.T. e dal Regolamento d'igiene vigente
2. I locali interrati o seminterrati non possono essere destinati in alcun modo ad abitazione poiché nel territorio comunale di Corno Giovine, il consiglio comunale ha deliberato di non individuare ambiti di applicabilità della Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7.
3. I locali interrati e seminterrati Saranno da considerarsi spazi agibili come locali accessori quando dotati di vespaio areato, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti contro l'umidità del terreno, resistenza termica conforme alle disposizioni di legge in materia, fonoisolamento secondo le norme vigenti, aero-illuminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale.
4. Previa verifica della compatibilità urbanistica, i locali interrati o seminterrati potranno essere destinati ad attività lavorative tramite specifico atto di deroga emanata dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 65 del d. Lgs. 81/08.

Art. 138. OPERE PERTINENZIALI E OPERE MINORI

1. Sono da considerarsi pertinenze gli spazi di cui all'art.18 della L.765/67, nonché i manufatti insistenti su tali spazi, destinati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'edificio principale.
2. Tra le "Opere Minori" sono annoverati: i pergolati (intesi come tralicci sui quali far sviluppare rampicanti e non dotati di alcun tipo di copertura) i gazebo con copertura ombreggiante in tessuto, i ricoveri per gli animali domestici, le serre, le fontane, le statue. Nel novero delle "Opere Minori" è ricompresa anche la realizzazione di piccoli capanni per il ricovero attrezzi necessari alla manutenzione delle aree pertinenziali in cui sono inseriti. Tali manufatti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) Superficie in pianta:
 1. Per ricoveri, i capanni, le serre, i ricoveri per gli animali: al lordo di tutte le strutture e i tamponamenti, la superficie non dovrà essere superiore a 8 mq;
 2. Per i pergolati e i gazebo: la superficie in pianta massima non dovrà essere superiore a 16 mq;
 - b) non si rende necessario la denuncia di nuova costruzione all' Agenzia della Entrate Ufficio del Territorio;
 - c) altezza massima totale (H): m 2,40;
 - d) copertura a falde, manto in tegole con pendenza massima del 30% e altezza massima misurata in gronda;
 - e) struttura e tamponamento in legno. Assolutamente vietati capanni in muratura, metalli e lamiera.

I capanni, i gazebo e i pergolati aventi le suddette caratteristiche sono esclusi dalla verifica della Superficie Lorda di Pavimento e del Rapporto di copertura ma dovranno osservare comunque la distanza minima di 1,5 m dai confini di proprietà.
3. La realizzazione o l'installazione di "Opere minori" è subordinata all'ottenimento di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.
4. Tutte le altre opere pertinenziali (box, recinzioni, piscine, campi tennis, ... ecc.) sono soggette a specifico titolo abilitativo.
5. Le piscine esterne si classificano secondo due tipologie:
 - I. Piscine interrate: sono vasche le cui strutture di sostegno non eccedono la quota media del piano campagna, inteso come il livello medio del marciapiedi (o in difetto della strada) antistante il lotto o, in caso di condizioni orografiche non pianeggianti, il livello del terreno esistente (ossia il profilo del terrapieno) consolidato la cui giacitura sia immutata da almeno 10 anni. Tali vasche debbono rispettare la distanza dal confine di proprietà di 2 metri ai sensi dell'art. 889 del Codice Civile.
 - II. Piscine fuori terra: sono vasche le cui strutture di sostegno eccedono in tutto o in parte la quota media del piano campagna, come definito al precedente punto I. Tali manufatti sono equiparati a degli edifici e come tali dovranno rispettarne le distanze secondo le norme di P.G.T. per la zona urbanistica di appartenenza.

Se le piscine sono costruite contestualmente alla prima edificazione di un nuovo fabbricato, concorrono al calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione. Se le piscine sono costruite indipendentemente o dopo la fine dei lavori del fabbricato a cui sono asservite, non comportano la corresponsione di oneri.

Titolo. 4. *VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO*

Art. 139. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

- I. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.

Art. 140. VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- I. Nell'esercizio del potere di vigilanza, i funzionari delegati hanno facoltà, in qualsiasi momento di accedere ai cantieri edilizi, per le sole finalità di cui all'articolo precedente.

Art. 141. SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI

- I. In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U. enti locali), la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 ed emette diffida e messa in mora fissando il termine per l'adempimento.
2. Ogni spesa per l'eventuale messa in pristino dello stato dei luoghi o la rimozione della difformità
3. oggetto della violazione si intende a carico del proprietario dell'immobile.

4.

Titolo. 5. *NORME TRANSITORIE*

Art. 142. **REGOLAMENTO EDILIZIO, RAPPORTI CON N.T.A. E R.L.I.**

1. Il presente regolamento non può in alcun modo comportare modifiche alle N.T.A. del P.G.T., ma è strumento integrativo delle stesse.
2. In caso di sovrapposizione delle norme sullo stesso argomento, vale l'indicazione più restrittiva.
3. È altresì obbligatorio il rispetto del Regolamento locale di Igiene vigente, le cui norme sono richiamate ma non integralmente riportate.

Art. 143. **NORME E ALLEGATI**

1. L'Amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.
2. Ogni modifica al regolamento è soggetta alle procedure previste dall'art. 29 della L.R.12/05.
3. La revisione, l'aggiornamento e l'integrazione degli allegati a seguito dell'entrata in vigore di norme o regolamenti sopravvenuti, potranno essere effettuati senza che ciò comporti variante al presente Regolamento: i Responsabili dei Servizi dell'Area Edilizia-Sportello Unico-Ecologia e/o dell'Area Urbanistica-LLPP daranno comunicazione dei provvedimenti adottati mediante avviso affisso all'Albo Pretorio. Tale verifica verrà effettuata con cadenza annuale.
4. Al solo fine di favorire la consultazione del presente regolamento evitando fraintendimenti e interpretazioni astruse, in considerazione dell'importanza strategica di alcune nuove definizioni, sono acclusi al R.E. di Corno Giovine alcuni stralci della D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018 e in particolare:
 - "ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI";
 - "ALLEGATO C" - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

Resta inteso che in caso di modifica delle suddette disposizioni, dovrà applicarsi la versione aggiornata o sostitutiva delle stesse.

Art. 144. **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione dell'avviso della deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale, esecutiva nelle forme di legge.
2. Parimenti il rilascio dei provvedimenti, anche in variante, o la valutazione dei titoli abilitativi, sono soggetti, a partire dalla medesima data, alla stessa disciplina.

Regolamento Edilizio di Corno Giovine (LO)

Estratto degli allegati alla D.G.R. N° XI/ 695 del 24/10/2018

'B - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI ' (con modifiche a seguito di Osservazioni A.T.S.)

e

'C - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI..."

Maggio 2022

ALLEGATO B

DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale*	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria*	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale*	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 - Indice di edificabilità fondiaria*	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 - Carico urbanistico*	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.	SI	
6 – Dotazioni Territoriali*	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.	NO	
8 - Superficie coperta*	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile*	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di permeabilità*	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sginci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
16 - Superficie complessiva*	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - Superficie calpestabile*	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - Volume totale o volumetria-complexiva*	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 - Piano fuori terra		Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.	NO	
21 - Piano seminterrato vedi nota 1		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.	NO	Il soffitto dell’edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell’art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - Piano interrato vedi nota 2		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.	NO	
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - Numero dei piani		E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	NO	
28 - Altezza dell'edificio*		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorieta.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.

Nota 1: per osservazione di A.T.S. Città Metropolitana la definizione è integrata come di seguito illustrato: "piano di un edificio il cui pavimento si trova ad una quota inferiore anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza dell'edificio o del piano del marciapiede del fabbricato"

Nota 2: per osservazione di A.T.S. Città Metropolitana la definizione è integrata come di seguito illustrato: "piano di un edificio il cui pavimento si trova completamente sotto il piano del terreno posto in aderenza all'edificio o del piano del marciapiede del fabbricato"

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante Impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione
44 – Altezza urbanistica *	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 – Volume urbanistico *	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione

Allegato C

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 - "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*

B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (*Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa*)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - “Approvazione delle “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR)”– Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004”

B.6 Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 *bis*

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

B.7 Intorni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 *bis*, 15, 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 17, 18, 19, 19 *bis*, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i."

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell'aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (*Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone*) Allegato A (*classificazione sismica dei comuni italiani*)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola

~

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di bacino padano 2017”

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinquies*, 2 *sexies* e 2 *septies*

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

NORMA TECNICA UNI 10819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna-Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")”

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo))
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo))

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo))

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali

E.11 Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 *bis* (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

E.12 Strutture veterinarie